SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

06A04518

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2006, n. **181.**

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero del commercio internazionale;

8) Ministero delle comunicazioni;

9) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

11) Ministero delle infrastrutture;

12) Ministero dei trasporti;

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

14) Ministero della salute;

15) Ministero dell'istruzione;

16) Ministero dell'università e della ricerca;

17) Ministero dei beni e delle attività culturali;

18) Ministero della solidarietà sociale.».

2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria. La segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, e comma 2-*bis*, lettere *b)*, *e)* e, per quanto attiene alla lettera *a)*, le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d-ter)*, *d-quater)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere *c)*, *d)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera *d)* del citato comma 1, i compiti in materia di politiche antidroga, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

7. È istituito il Ministero dell'istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

9. Le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero dello sviluppo economico dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di turismo, sono attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente

minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.

11. Le denominazioni di cui al comma 1, numeri 9 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, le seguenti denominazioni: Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonché a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dal comma 13.

13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.

14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.

15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.

16. La denominazione «Ministero dell'istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7.

17. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.

18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;

b) le funzioni di vigilanza sull'albo dei segretari comunali e provinciali;

c) l'iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)* della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia.

20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

«*b)* italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».

21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».

22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza, quanto alla lettera *a)*, le inerenti strutture organizzative del Ministero dei beni e delle attività culturali, avvalendosi delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali; quanto alla lettera *b)* le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno.

23. Regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definiscono gli assetti organizzativi delle Amministrazioni interessate dal presente decreto.

24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».

25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

06G0207

DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2006, n. **182.**

Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;

Visto, in particolare, l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Vista la legge 27 giugno 1991, n. 220;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 15 marzo 2006 e in data 22 marzo 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 9 febbraio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. 1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.

2. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.

3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto.

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. 1. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all'articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale.

2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare e può essere sanzionato ai sensi dell'articolo 147.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. 1. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regolamenta e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4.

2. Le delibere del consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del fondo di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero della giustizia.

3. Il Fondo è amministrato dal consiglio nazionale del notariato.

4. Il contributo è determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L'articolo 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è, sostituito dal seguente:

«Art. 22. 1. Il patrimonio del Fondo è costituto dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.

2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.

3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati è, comunque, subordinata:

a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità del notaio o della sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale;

b) alla surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.

4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all'articolo 21.

5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo.».

Art. 5.

Contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato

1. La misura massima del contributo per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato, di cui all'articolo 20, comma 2, legge 27 giugno 1991, n. 220, è elevata al 4 per cento degli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:

a) articoli 18, primo comma, *numero 1º*, 32, primo comma, *numeri 2º* e *4º*, 36, 41 e 42 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

b) articoli 32, 33, 34, 35, 36, 38, primo comma, limitatamente alle parole:

«*e la cauzione prestata*», secondo e terzo comma, e 39, primo comma, limitatamente alle parole: «*dopo essersi assicurato dell'adempimento per parte del notaro di quanto è prescritto dagli articoli 18 al 24 della legge stessa e degli articoli 32 e seguenti del presente regolamento*», del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Art.7.

Oneri finanziari

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di leggi e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.):

«Art. 7. *(Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili)* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione speciale, non più ritenuti utili, anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella di settore, in particolare in materia di:

1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate, anche in lingua straniera o con l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti o sordomuti;

2) nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravità dell'infrazione;

3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l'assicurazione e il Fondo di garanzia di cui alla lettera *e)*, numero 5);

4) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;

5) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;

b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;

c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, e attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;

d) previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarità formale degli atti;

e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:

1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello ove ha sede l'organo e previsione della competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile;

2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all'attuale valore della moneta;

3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva;

4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;

5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e costituzione di un Fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni di origine penale non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie e opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei notai.

2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.):

«Art. 20. — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'àmbito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-*bis*. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera *c)*, e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle Conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-*bis*. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.».

— La legge 27 giugno 1991, n. 220 reca: (Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato.).

Nota all'art. 2:

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.):

«Art. 147. — Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica e privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente.».

Note all'art. 3:

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 21 della citata legge 27 giugno 1991, n. 220:

«Art. 21. — 1. I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi unitamente ai contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato a mezzo degli archivi notarili distrettuali.

2. La riscossione e il versamento dei contributi sono effettuati con le stesse modalità previste dall'art. 14, commi 1 e 2. Sulle somme riscosse gli archivi notarili trattengono un aggio nella misura del 2 per cento.

3. La Cassa nazionale del notariato provvede a versare i contributi di cui al comma 1 al Consiglio nazionale del notariato, nel termine di quindici giorni dall'emissione del mandato di pagamento previsto dall'art. 22, secondo comma, del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970.».

Note all'art. 4:

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il teso dell'art. 444 del codice di procedura penale:

«Art. 444. *(Applicazione della pena su richiesta)*. — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*quater*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarie l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 1201 del codice civile:

«Art. 1201. *(Surrogazione per volontà del creditore)*. — Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può, surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.».

— Per l'art. 21 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89 vedi art. 3 del decreto legislativo qui pubblicato.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 20 della citata legge 27 giugno 1991, n. 220:

«Art. 20. — 1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del notariato provvede alle spese per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio.

2. La misura dei contributi è fissata con deliberazione del Consiglio nazionale stesso entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura ragguagliata agli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori e secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile, non superiore comunque al 2 per cento di detti onorari.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 18, e 32 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 18. — Il notaro, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve:

1° *(abrogato)*.

2° prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, "di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate";

3° fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento;

4° ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dal Consiglio notarile;

5° scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;

6°;

7° adempiere agli altri obblighi indicati nell'art. 24.».

«Art. 32. La rimozione ha luogo:

1° se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibili con l'esercizio del notariato;

2° *(abrogato)*;

3° se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;

4° *(abrogato)*».

— Si riporta il testo degli articoli 38 e 39 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 38. — Nel ruolo dei notari esercenti nel distretto deve indicarsi per ciascun notaro e successivamente nello stesso foglio ed in distinte colonne il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita, la data dell'esame d'idoneità e del decreto di nomina o di trasferimento, la residenza.

In altra colonna del suddetto ruolo si annotano le benemerenze e le distinzioni dei notari, le pene ed i provvedimenti disciplinari e la riabilitazione ottenuta. A questo fine, i cancellieri devono dare comunicazione al Consiglio notarile, oltreché di tutti i provvedimenti emessi dall'autorità cui essi sono addetti in materia penale e disciplinare contro i notai, anche delle sentenze e dei provvedimenti che ne dichiarino la riabilitazione.».

«Art. 39. — Il presidente del Consiglio notarile ordina la iscrizione del notaro nel ruolo dei notai esercenti, sulla istanza dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, 2° capoverso, della legge.

Il notaro deve unire alla domanda la quietanza relativa al diritto dovuto al Consiglio notarile per la pubblicazione dell'avviso di ammissione all'esercizio del notariato, nella misura fissata dall'art. 32 della tariffa annessa alla legge.

Uguale procedura si osserva anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra sede notarile dello stesso distretto.

Avvenuta la iscrizione nel ruolo, il presidente del Consiglio notarile ne dà immediatamente notizia al conservatore dell'archivio distrettuale o sussidiario.

Nel caso di riunione di due o più distretti, giusta il disposto dell'art. 3 della legge, la iscrizione dei notati nell'unico ruolo del nuovo distretto è fatta d'ufficio dal presidente del Tribunale o dal giudice delegato a rappresentare i Consigli disciolti.».

06G0206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2006, n. **183.**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2005;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Vista la nota dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2005, con la quale si fa presente che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 agosto, ha preso atto della nuova versione del provvedimento, a seguito della istituzione della figura del Vice Ministro, consentendone l'ulteriore *iter*;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2005;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, al quale sono riportate le seguenti modificazioni:

a) nel testo del decreto ovunque ricorra il riferimento: «articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29», lo stesso deve leggersi: «articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e ovunque ricorra il riferimento: «Ministero dell'ambiente» lo stesso deve leggersi: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;

b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente: «*g-bis)* l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro;»;

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente: «Art. 7-*bis.*

1. I dirigenti assegnati ai due posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, svolgono, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, compiti di consulenza, studio e ricerca a supporto della attività del Ministro, in base alle direttive impartite dallo stesso Ministro.»;

d) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «compreso il personale di cui all'articolo 7, comma 3, nonché al comma 3 del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *h)*.»;

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. In aggiunta al contingente del personale previsto al comma 3, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale, che rientra nel contingente complessivo di novanta unità di cui al comma 1.

3-*ter*. Il Vice Ministro può nominare, nell'ambito del contingente del personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, oltre al capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile

della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile degli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente, il Vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti alle funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le previste funzioni delegate.»;

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole, ovunque ricorrano: «per il capo dell'ufficio legislativo», sono inserite le seguenti: «, per il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro inerenti alle funzioni delegate» e dopo le parole, ovunque ricorrano: «per i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato», sono inserite le seguenti: «e per il capo della segreteria, il segretano particolare, il responsabile della segreteria tecnica del Vice Ministro e per il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate»;

2) al comma 2, dopo le parole: «Al capo dell'ufficio stampa» sono inserite le seguenti: «e all'addetto stampa del Vice Ministro»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifca disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, alla specifica qualificazione professionale posseduta, alla disponibilità ad orari disagevoli, alla qualità della prestazione individuale.».

Art. 2.

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, il maggiore onere derivante dall'applicazione degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificati dalle disposizioni del presente regolamento, è compensato rendendo indisponibili un numero di posti, previsti nell'organico di diritto, di livello dirigenziale di seconda fascia, equivalenti sul piano finanziario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 304

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo del comma 4-*bis*, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988), è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigienziali generali.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997 (S.O.).

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei dipendenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1999.

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999 (S.O.), è il seguente:

«Art. 7 *(Uffici. di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1, ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245 (Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2001.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001 (S.O.).

— La legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2002.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 2003.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2005, reca: Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio arch. Francesco Nucara, a norma della'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 3, dell'art. 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

«3. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) la Segreteria del Ministro;

b) la Segreteria tecnica del Ministro;

c) la Segreteria particolare del Ministro;

d) l'Ufficio di Gabinetto;

e) l'Ufficio legislativo;

f) l'Ufficio stampa;

g) il Servizio di controllo interno;

g-bis) l'uffico e la segreteria del vice Ministro;

h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.».

— Il testo del'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

«Art. 8 *(Personale degli uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è stabilito in novanta unità, *ad eccezione di quello di cui all'art.1, comma 3, lettera* n). Entro tale contigente possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite del venticinque per cento del predetto contingente complessivo, nonché, nel limite di un ulteriore dieci per cento, e previa verifica dell'assenza delle necessarie professionalità tra il personale di ruolo, collaboratori estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifici titoli di studio e professionali, fra cui esperti e consulenti estranei con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 300.

2. L'espletamento delle attività costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione può essere delegato al Servizio degli affari generali e del personale del Ministero, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie. In tal caso, a dette attività possono essere destinate dal direttore del Servizio unità di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001, e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.

3. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato un contingente di personale nel limite massimo di otto unità, di cui un numero non superiore a quattro unità, compreso il Capo

della Segreteria, scelto anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato.

3-bis. *In aggiunta al contingente del personale previsto al comma 3, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale, che rientra nel contingente complessivo di novanta unità di cui al comma 1;*

3-ter. *Il Vice Ministro può nominare, nell'ambito del contingente del personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, oltre al capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile degli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente, il Vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione, inerenti, le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le previste funzioni delegate.».*

— Il testo del'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

«Art. 9 *(Trattamento economico)*. — 1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui al precedente art. 1, comma 3, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un riporto non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento; per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro inerenti alle funzioni delegate, per il presidente del collegio preposto al servizio di controllo interno, in una voce retreibutiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria tecnica, per il segretario particolare del Ministro, per i capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, e per il Capo della Segreteria, il Segretario particolare, il resposabile della Segreteria tecnica del Vice Ministro e per il responsabile del coordinamento legislativo, nelle materie inerenti le funzioni delegate, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, aumentato fino al trenta per cento, per il capo dell'Ufficio legislativo e per il presidente del collegio preposto al Servizio di controllo interno, alla nisura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria tecnica, per il Segretario particolare del Ministro e per i capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.

2. Al Capo Ufficio stampa e all'addetto stampa del Vice Ministro è riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di capo redattore, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo.

3. Al vice capo di Gabinetto con funzioni vicarie ed al vice capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie è corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'ambiente, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se più favorevole, integra per la differenza. il trattamento economico in godimento.

3-bis. *Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore di valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, determinata con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, una indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito,alla qualificazione professionale posseduta, alla disponibilità ad orari disagevoli, alla qualità della prestazione individuale.*

4. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennità è determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, come richiamato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

5. Al personale estraneo alla pubblica amministrazione ricompreso nel precedente comma 4, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.».

06G0201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. **184.**

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare l'articolo 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: «legge».

2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *e)*, della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Art. 3.

Notifica ai controinteressati

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *c)*, della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 4.

Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Art. 5.

Accesso informale

1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interes-

sato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.

5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.

6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

Art. 6.

Procedimento di accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.

2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5.

4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 2.

5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

6. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

Art. 7.

Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

4. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.

5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

6. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

Art. 8.

Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni

1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:

a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;

b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;

c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonché la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

Art. 9.

Non accoglimento della richiesta

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individua-

zione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Art. 10.

Disciplina dei casi di esclusione

1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonché con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.

2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della legge è esercitato secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 11.

Commissione per l'accesso

1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:

a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;

b) decide i ricorsi di cui all'articolo 12.

2. Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.

3. Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di cui all'articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla Commissione per l'accesso i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione.

Art. 12.

Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso

1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.

3. Il ricorso contiene:

a) le generalità del ricorrente;

b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;

c) la sommaria esposizione dei fatti;

d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.

4. Al ricorso sono allegati:

a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;

b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.

5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.

6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.

7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:

a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;

b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera *b)*, della legge;

c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;

d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.

8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

Art. 13.

Accesso per via telematica

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *e)*, della legge, assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale data. Il diritto di accesso non può essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla legge, nonché in via transitoria in quelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso.

2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1, comma 2, l'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'accesso che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la potestà di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.

3. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. È altresì abrogato l'articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 147

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» prevede che «con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Mini-

stri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42, Supplemento Ordinario.

— Il testo dell'art. 23 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa) è il seguente:

«Art. 23. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione della Commissione per l'accesso. Decorso tale termine, l'attuale Commissione decade.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera *a)*, della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonché al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, Supplemento Ordinario.».

Note all'art. 1:

— Il Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Accesso ai documenti amministrativi».

— Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge n. 241 del 1990:

«Art. 27 *(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)*. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'art. 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 22 *(Definizioni e principi in materia di accesso)*. — 1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 25 *(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)*. — 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per àmbito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'àmbito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'art. 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

5-*bis*. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», si vedano le note all'art. 6.

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 24 ella legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 24 *(Esclusione dal diritto di accesso)*. — 1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 (89).

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela del-

l'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.».

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle «Note all'art. 9».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo degli articoli 23 e 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 23 *(Ambito di applicazione del diritto di accesso)*. — 1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24.».

«Art. 27 *(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)*. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'art. 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».

— Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle «Note all'art. 9».

Note all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle «Note all'art. 2».

— Per il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle «Note all'art. 6».

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si veda nelle «Note all'art. 2».

— Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)» è il seguente:

«Art. 38 *(Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)*. — 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è il seguente:

«Art. 4 *(Utilizzo della posta elettronica certificata)*. — 1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.

2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.

3. La volontà espressa ai sensi del comma 2 non può comunque dedursi dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.

4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.

5. Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all'utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilità, nonché le modalità di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui all'art. 17.

6. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6.

7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.».

«Art. 5 *(Modalità della trasmissione e interoperabilità)*. — 1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano l'interoperabilità dei servizi offerti, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'art. 17.».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Note all'art. 14:

— Per l'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le «Note all'art. 11».

— Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusine del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è il seguente:

«Art.8 *(Disciplina dei casi di esclusione)*. — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.».

— Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle «Note all'art. 2».

Note all'art. 15:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1992, n. 177.

— Per il testo dell'art. 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle «Note all'art. 9».

06G0200

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2006.

Approvazione della pianta organica dell'Autorità dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, con la quale è stata istituita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, avente ad oggetto «Disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee» - Legge comunitaria 2006;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, in particolare, l'art. 6 in cui è previsto che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 8, comma 6, del predetto decreto legislativo, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità, è istituito un apposito ruolo del personale dell'Autorità stessa, determinato tenendo conto delle funzioni a questa assegnate e delle risorse disponibili;

Visto il comma 12 del citato art. 8 del più volte menzionato decreto legislativo, il quale stabilisce che all'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 l'Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la nota prot. n. RIS/n. 2/06/PRES in data 2 maggio 2006, con la quale il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi

e forniture ha inviato la proposta come sopraprevisto con l'indicazione della consistenza organica del personale;

Preso atto che di detta proposta è stata data preventiva informativa alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)* del CCNL Area 1 del 5 aprile 2001 e ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *c)* del CCNL comparto Presidenza del 17 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del ruolo del personale dipendente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è istituito il ruolo del personale dipendente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture articolato secondo la tabella A allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

2. Alla copertura dei posti indicati nella allegata tabella A) l'Autorità provvede gradualmente previo accertamento, compiuto da apposita Commissione composta da membri esterni di altissimo profilo, della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per farvi fronte con carattere di continuità e stabilità. I bandi di concorso condizionano l'assunzione dei vincitori all'esito positivo del predetto accertamento.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

TABELLA A

RUOLO DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

Organico	
Segretario generale	1
Dirigenti della prima fascia	7
Dirigenti della seconda fascia	66
Area C	260
Area B	120
Area A	20
Totale	474

06A04699

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 ottobre 2005.

Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4-*bis*, della legge 16 dicembre 2003, n. 3.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 39, comma 4-*bis* della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

Vista la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione relativa all'anno 2005, emanata il 18 febbraio 2005, che individua tra le priorità politiche, gli obiettivi e i risultati attesi dall'azione del Ministero dell'interno, in coerenza con il programma di Governo, l'obiettivo operativo di cui al punto E.3.4 teso a reingegnerizzare la procedura di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno;

Ritenuto di dare attuazione all'obiettivo operativo di cui al punto E.3.4 della citata direttiva generale 2005 attraverso l'applicazione di nuovi e più rispondenti modelli operativi in grado di soddisfare le esigenze di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Considerato che i componenti Dipartimenti dell'amministrazione dell'interno, al fine di pervenire allo snellimento delle procedure e alla riduzione dei tempi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno e delle carte di soggiorno, hanno elaborato un progetto che prevede la stipula di intese di collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e gli Istituti di patronato, nonché una convenzione con Poste Italiane S.p.A., al fine di perseguire economie funzionali nello svolgimento delle attività amministrative, realizzando altresì un migliore utilizzo delle risorse disponibili;

Ritenuto di adottare il decreto ministeriale previsto dal citato art. 39, comma 4-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con il quale stabilire l'importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio dei documenti richiesti, sulla base dei servizi amministrativi ed informatici individuati nel citato progetto;

Decreta:

1. Il costo del servizio a carico del richiedente, per le procedure relative al rilascio e al rinnovo dei permessi

di soggiorno e delle carte di soggiorno, mediante la stipula di intese e convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro ai competenti uffici delle domande, dichiarazioni o atti dei privati, nonché per lo svolgimento di operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti, previa identificazione del richiedente e per l'eventuale inoltro ai privati interessati dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati, è fissato in trenta euro.

2. Il servizio decorre dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2005

Il Ministro: PISANU

06A04702

DECRETO 2 marzo 2006.

Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo del passaporto nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4-*bis*, della legge 16 dicembre 2003, n. 3.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 39, comma 4-*bis* della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, numero 271;

Vista la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione relativa all'anno 2005, emanata il 18 febbraio 2005, che individua tra le priorità politiche, gli obiettivi e i risultati attesi dall'azione del Ministero dell'interno, in coerenza con il programma di Governo, l'obiettivo operativo di cui al punto E.3.5 teso a reingegnerizzare la procedura di rilascio o rinnovo dei passaporti;

Ritenuto di dare attuazione all'obiettivo operativo di cui al punto E.3.5 della citata direttiva generale 2005 attraverso l'applicazione di nuovi e più rispondenti modelli operativi in grado di soddisfare le esigenze di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Considerato che il Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di pervenire allo snellimento delle procedure e alla riduzione dei tempi di rilascio e di rinnovo dei passaporti, ha elaborato una proposta di convenzione con Poste Italiane S.p.a., al fine di perseguire economie funzionali nello svolgimento delle attività amministrative, realizzando altresì un migliore utilizzo delle risorse disponibili;

Ritenuto di adottare il decreto ministeriale previsto dal citato art. 39, comma 4-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con il quale stabilire l'importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio del documento richiesto, sulla base dei servizi amministrativi ed informatici individuati nella citata proposta di convenzione;

Decreta:

1. Il costo del servizio a carico del richiedente, per le procedure relative al rilascio e al rinnovo del passaporto, mediante la stipula di una convenzione per la raccolta e l'inoltro ai competenti uffici delle domande, dichiarazioni o atti dei privati, nonché per lo svolgimento di operazioni preliminari al rilascio del documento richiesto, previa identificazione del richiedente e per l'eventuale inoltro ai privati interessati dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati, è fissato in venti euro.

2. Il servizio è facoltativo e decorre dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2006

Il Ministro: PISANU

06A04703

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 aprile 2006.

Rettifica della denominazione «Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato» in «Centro cardiologico S.p.a. "Fondazione Monzino"».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro della salute d'intesa col Presidente della regione Lombardia del 15 febbraio 2005 con il quale è stato confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Fondazione Centro cardiologico «Monzino», per la disciplina «Patologie cardiovascolari»;

Vista la nota della regione Lombardia prot. n. H1.2005.0021932 deI 26 aprile 2005 con la quale, su segnalazione del Monzino, si evidenzia che la denominazione dell'Istituto così come riportata nella d.g.r. e conseguentemente nel sopra citato decreto, non è conforme a quella della ragione sociale dell'Ente;

Vista la delibera di giunta regionale n. VIII/001009 del 7 novembre 2005 che rettifica unicamente la denominazione dell'Istituto in: Centro cardiologico S.p.a. «Fondazione Monzino»;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla rettifica del suddetto decreto limitatamente alla parte relativa alla denominazione dell'Istituto confermandone, pertanto, i restanti contenuti;

Decreta:

Per i motivi di cui in premessa, fatto salvo quanto previsto dal decreto del 15 febbraio 2005 e a rettifica dello stesso, la denominazione corretta dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato è: Centro cardiologico S.p.a. «Fondazione Monzino».

Roma, 7 aprile 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

06A04772

DECRETO 28 aprile 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Henneberg Ursula, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Masseurin und medizinische Bademeisterin» conseguito in Germania dalla sig.ra Henneberg Ursula, cittadina italiana;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di servizi previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del giorno 31 marzo 2006;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di studio «Masseurin und medizinische Bademeisterin» rilasciato a Kassel (Germania) il 19 marzo 1971 dalla «Staatlich anerkannten Lehrenstalt fur Masseure und medizinische Bademeister - Dr. Rohrbach - in Kassel-Wilhelmshohe» - Istituto parificato per massaggiatori e terapista della riabilitazione in acqua - Dr. Rohrbach - in Kassel-Wilhelmshoehe (Germania) dalla sig.ra Henneberg Ursula nata a Solpke (Germania) il giorno 27 ottobre 1951, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A04515

DECRETO 2 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Gruber Doris, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gruber Doris, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Biomedizinische analytikerin» conseguito in Austria, al fine dell'esercizio professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 12 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del 31 marzo 2006;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di laboratorio biomedico contemplato nel decreto ministeriale n. 745/1994;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio di «Biomedizinische analytikerin» conseguito in Austria nell'anno 2005 presso il Centro di formazione Ovest per le professioni sanitarie ospedaliere ad Innsbruck (Austria) dalla sig.ra Gruber Doris nata a Merano (Bolzano) il 10 gennaio 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia del-

l'attività professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (decreto ministeriale n. 745/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A04516

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 aprile 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Pistoia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISTOIA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato con la citata legge n. 88/1989, in particolare gli articoli 1, 3, 34, 36, 37, 38, 41;

Visto il primo comma del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone la costituzione del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro;

Visto l'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, cosi come modificato dalla legge n. 88/1989, il quale prevede che il Comitato deve essere composto come segue:

1) 11 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

2) 3 rappresentanti dei datori di lavoro;

3) 3 rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il direttore della direzione provinciale del lavoro;

5) il direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato;

6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto.

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996;

Visto l'art. 46, terzo comma della legge n. 88/1989, il quale dispone che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera «b» e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera «f» del comma 1 dello stesso art. 46 sono decisi da speciali commissioni del Comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come sostituito, e da quattro rappresentanti delle categorie nominate con decreto del direttore della DPL;

Visto il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale prevede che il Comitato I.N.P.S. è rinnovato ogni quattro anni;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444;

Visto il proprio decreto del 23 aprile 2002, n. 198, di ricostituzione del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Pistoia e delle speciali Commissioni;

Considerato:

che occorre rinnovare il Comitato provinciale I.N.P.S. e le speciali commissioni;

che per quanto a conoscenza dell'Ufficio non sono stati rilevati mutamenti sostanziali nei settori economici della provincia rispetto alla situazione esistente alla data della precedente ricostituzione del Comitato e delle Speciali commissioni in scadenza;

che per quanto concerne le organizzazioni sindacali è stata presa in considerazione la rappresentatività in ambito provinciale;

che pertanto, le designazioni dei membri previsti ai punti 1), 2), 3) del sopra citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e dei rappresentanti di cui all'art. 46, terzo comma della legge n. 88/1989, sono state richieste come specificato qui di seguito:

I - per la costituzione del Comitato provinciale:

A) rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

agricoltura n. 1; industria n. 4; commercio n. 2; trasporti e servizi n. 1; credito n. 1;

congiuntamente a:

Confederazione generale italiana del lavoro C.G.I.L.;

Confederazione italiana sindacati lavoratori C.I.S.L.;

Unione italiana del lavoro U.I.L.;

industria n. 1: UGL.

dirigenti di azienda n. 1: alla CIDA delegazione provinciale di Pistoia;

B) rappresentanti dei lavoratori autonomi:

agricoltura n. 1; all'Unione provinciale agricoltori;

industria n. 1, all'Associazione industriali di Pistoia;

commercio n. 1, congiuntamente alla Confcommercio e alla Confesercenti;

C) rappresentanti dei lavoratori autonomi:

coltivatori diretti, mezzadri e coloni n. 1, alla Federazione provinciale Coldiretti;

artigiani n. 1, congiuntamente all'Artigianato Pistoiese - Associazione provinciale C.N.A. e all'Associazione degli artigiani della Provincia di Pistoia Confartigianato;

esercenti attività commerciali n. 1, congiuntamente alla Confconmercio e alla Confesercenti;

II - per la costituzione delle speciali commissioni istituite dall'art. 46, terzo comma della legge n. 88/1989:

A) - Commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni n. 4, di cui n. 2 alla Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale e n. 2 alla Confederazione Italiana Agricoltori;

B) Commissione artigiani n. 4, congiuntamente all'Artigianato Pistoiese associazione Provinciale C.N.A. e all'Associazione degli Artigiani della Provincia di Pistoia Confartigianato;

C) Commissione esercenti attività commerciali n. 4, congiuntamente alla Confcommercio e alla Confesercenti;

che tutte le organizzazioni interessate sono state invitate con raccomandata A.R. a far pervenire le proprie designazioni entro trenta giorni dal ricevimento (ai fini di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970);

che l'art. 38, secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 recita «qualora le designazioni non pervengono nel termine prescritto, l'autorità statale competente si sostituisce all'organizzazione inadempiente»;

che si ritiene opportuno riconfermare i componenti che già operano nel Comitato e nelle Speciali commissioni in scadenza per quelle organizzazioni che non hanno ritenuto di dover procedere a nuove designazioni modificative.

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Pistoia è composto come segue:

A) Rappresentanti dei lavoratori dipendenti e organizzazioni sindacali designate:

Agricoltura:

1) Burchietti Piero - C.G.I.L.

Industria:

2) Berti Roberto - C.G.I.L.

3) Cappellini Riccardo - C.G.I.L.

4) Franceschi Stefano - C.I.S.L.

5) Piras Antonio - C.I.S.L.

6) Grossi Giovanni - U.G.L.

Commercio:

7) Mati Roberto - C.G.I.L.

8) Pinzauti Luciano - C.I.S.L.

Trasporti e servizi:

9) Scotellaro Vincenzo - C.G.I.L.

Credito:

10) Burchietti Spartaco - U.I.L.

Dirigenti d'azienda:

11) Baldi Aldo - C.I.D.A.

B) Rappresentanti dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali designate:

Agricoltura:

1) Cerutti Aldo - Unione provinciale agricoltori;

Industria:

2) Vaiani Alessandro - Associazione industriali;

Commercio:

3) Chiappelli Graziano - Confcommercio.

C) Rappresentanti dei lavoratori autonomi e organizzazioni sindacali designate:

Coltivatori diretti mezzadri e coloni

1) Nativio Bruno - Federazione provinciale coltivatori diretti;

Artigiani:

2) Arcangioli Moreno - congiuntamente da: Confartigianato e C.N.A.

Esercenti attività commerciali:

3) Ciardi Sergio - Confcommercio.

D) il direttore pro-tempore della direzione provinciale del lavoro, il quale in caso di assenza o impedimento sarà rappresentato dal sostituto vicario;

E) il direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato, il quale in caso di assenza o impedimento sarà rappresentato dal sostituto vicario;

F) il dirigente pro-tempore della sede Provinciale I.N.P.S., o vice direttore in caso di assenza o impedimento.

Art. 2.

Sono nominati membri delle speciali Commissioni del comitato provinciale, previste dall'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989 sopra citata, i seguenti signori:

A) per la speciale Commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

1) Mancini Dario - Federazione provinciale coltivatori diretti;

2) Palandri Pierluigi - Federazione provinciale coltivatori diretti;

3) Sansoni Massimo - Confederazione italiana agricoltori;

4) Morelli Andrea - Confederazione italiana agricoltori;

B) per la speciale Commissione degli artigiani:

1) Magrini Maria G. - C.N.A.;

2) Corsini Mario - C.N.A.;

3) Maddanu Paola - nominati ai sensi art. 38;

4) Serafino Angelo - secondo comma decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 - Confartigianato;

C) per la speciale Commissione degli esercenti attività commerciali:

1) Pagano Filippo - Confcommercio;

2) Bardelli Giacomo - Confcommercio;

3) Benedettini Adriano - Confcommercio;

4) Stefanelli Emo - Confesercenti.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla sede provinciale I.N.P.S. di Pistoia, che ne dovrà curare la successiva esecuzione.

Pistoia, 28 aprile 2006

Il direttore provinciale: CARUSO

06A04502

DECRETO 28 aprile 2006.

Sostituzione di un componente supplente della commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Trieste.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TRIESTE

Visto il proprio decreto n. 60 del 15 novembre 2004, recante la ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro operante presso la direzione provinciale del lavoro di Trieste;

Atteso che di detto organo collegiale fanno parte i sig. Enrico Dissabo quale componente supplente, designato dalla C.N.A., in rappresentanza dei datori di lavoro ed il sig. Paolo Persi, quale componente supplente, designato dalla C.I.S.L., in rappresentanza dei lavoratori;

Considerato che il sig. Enrico Dissabo è dimissionario da tale incarico dal mese di febbraio 2006;

Preso atto della nota del 20 febbraio 2006, con la quale la Confederazione nazionale dell'artigianato e della P.M. Impresa di Trieste ha designato il sig. Dionisio Gherbassi quale sostituto del predetto componente;

Preso, altresì, atto della nota n. 100/PC del 13 gennaio 2006 della C.I.S.L. - Segreteria Generale, con la quale viene comunicata la sospensione, con effetto immediato, del proprio rappresentante supplente in seno alla commissione di conciliazione sig. Paolo Persi e che, a tutt'oggi, la C.I.S.L. non ha provveduto alla nomina di altro rappresentante supplente;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Dionisio Gherbassi viene nominato componente supplente della commissione di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Trieste, in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del sig. Enrico Dissabo, dimissionario.

Del presente decreto verrà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 28 aprile 2006

Il dirigente: DI GIROLAMO

06A04582

DECRETO 28 aprile 2006.

Sostituzione di un componente supplente del comitato provinciale INPS di Viterbo in rappresentanza per la CGIL

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 11 del 23 settembre 2002 di questa direzione provinciale del lavoro, per la ricostituzione del Comitato provinciale e relative commissioni speciali presso la sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo;

Considerato che, con note del 12 e 28 aprile 2006, la C.G.I.L. ha designato quale componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo il sig. Buzzi Alfonso, in sostituzione del sig. Meini Aldo, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Buzzi Alfonso, nato a Viterbo il 27 gennaio 1941 ed ivi residente in via Monte Amiata n. 6/a, è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo, in rappresentanza, per la C.G.I.L., dei lavoratori dipendenti ed in sostituzione del Sig. Meini Aldo, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La sede provinciale dell'I.N.P.S. di Viterbo curerà l'esecuzione del presente decreto.

Viterbo, 28 aprile 2006

Il direttore provinciale: MICHELI

06A04583

DECRETO 28 aprile 2006.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Viterbo in rappresentanza degli artigiani (C.N.A.).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 11 del 23 settembre 2002 di questa direzione provinciale del lavoro, per la ricostituzione del Comitato provinciale e relative commissioni speciali presso la sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo;

Considerato che, con note del 31 marzo e 28 aprile 2006, la C.N.A. - Associazione provinciale di Viterbo, ha richiesto la sostituzione del sig. Gentili Luigi, quale componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo, in rappresentanza degli artigiani, con il sig. Pera Riccardo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pera Riccardo, nato ad Acquapendente (Viterbo) il 7 luglio 1969 e domiciliato per l'incarico presso la C.N.A., a Viterbo, in via 1° Maggio n. 3, è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo, in rappresentanza degli artigiani (C.N.A.) ed in sostituzione del sig. Gentili Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La sede provinciale dell'I.N.P.S. di Viterbo curerà l'esecuzione del presente decreto.

Viterbo, 28 aprile 2006

Il direttore provinciale: MICHELI

06A04587

DECRETO 3 maggio 2006.

Sostituzione di un componente della speciale commissione presso il comitato provinciale INPS di Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 46, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, istitutivo delle speciali commissioni del Comitato provinciale, competenti a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi alla lettera *f)* del primo comma dello stesso articolo;

Visto il proprio decreto n. 2090/2002 del 18 novembre 2002, con il quale è stato costituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Catanzaro;

Vista la nota del 28 aprile 2006, con la quale la Confcommercio designa, quale componente della commissione del Comitato provinciale I.N.P.S. competente a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera 9 del primo comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, degli artigiani, il dott. Antonio Cantafio, nato a Gimigliano il 2 febbraio 1927 e residente a Catanzaro in via De Riso n. 65, codice fiscale CNTNTN27B02E031T in sostituzione del sig. Miglio Carlo;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del membro di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Antonio Cantafio è nominato componente della commissione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Catanzaro prevista dall'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Catanzaro, 3 maggio 2006

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

06A04584

DECRETO 4 maggio 2006.

Ricostituzione della commissione provinciale presso la direzione provinciale INPS di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Vista la legge n. 164/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui alla legge n. 164/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che la direzione provinciale del lavoro di Vicenza ha rappresentato la permanenza della eccezionale esigenza della presenza di quattro rappresentanti di categoria (due dei datori di lavoro e due dei lavoratori);

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle sud-

dette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla direzione provinciale del lavoro di Vicenza e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative per i lavoratori la C.G.I.L. e la C.I.S.L. e per i datori di lavoro l'Associazione industriali della provincia di Vicenza e l'Apindustria di Vicenza;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Vicenza, la commissione provinciale prevista dall'art. 8 della legge n. 164/1975, composta dai signori:

direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Vicenza - Presidente o suo delegato;

in rappresentanza dei lavoratori:

sig. Pederzolli Giancarlo, rappresentante C.I.S.L. - membro effettivo;

sig. Riva Renato, rappresentante C.I.S.L., supplente;

sig. Zaurito Alfio, rappresentante C.G.I.L./U.I.L., membro effettivo;

sig. Dalla Riva Gianni, rappresentante C.G.I.L./U.I.L., supplente;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

dott. Beltrame Franco, rappresentante Associazione industriali - membro effettivo;

dott. Salamon Pier Paolo, rappresentante Associazione industriali - membro supplente;

sig. Galeone Ciro, rappresentante Apindustria - membro effettivo;

sig. Guerzoni Emanuele Cristiano, rappresentante Apindustria - membro supplente.

Partecipano alle sedute della commissione, con voto consultivo, in rappresentanza dell'I.N.P.S.:

il direttore provinciale *pro-tempore* - membro effettivo;

il dirigente processi e risorse, con funzioni vicarie, *pro-tempore* - membro supplente.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 4 maggio 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

06A04660

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 maggio 2006.

Elenco riepilogativo di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Visto l'art. 1 del sopracitato decreto legislativo che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme armonizzate europee in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto;

Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relativo al codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto il decreto 30 gennaio 1997, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di pubblicazione di un primo gruppo di norme armonizzate;

Visto il decreto 13 marzo 1998, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di pubblicazione di un secondo gruppo di norme armonizzate;

Visto il decreto 8 gennaio 2003, del Ministero delle attività produttive di pubblicazione di un terzo gruppo di norme armonizzate;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C255 del 30 settembre 1995, n. C384 del 18 dicembre 1997, n. C59 del 25 febbraio 1998, n. C138 dell'11 maggio 2001, n. C59 del 6 marzo 2002, n. C91 del 17 aprile 2002, n. C235 del 1° ottobre 2002, n. C318 del 19 dicembre 2002, n. C80 del 3 aprile 2003, n. C118 del 20 maggio 2003, n. C163 del 12 luglio 2003, n. C261 del 30 ottobre 2003, n. C5 dell'8 gennaio 2005, n. C107 del 3 maggio 2005, n. C219 del 7 luglio 2005, n. C61 del 14 marzo 2006;

Considerata la necessità di evidenziare le norme armonizzate europee con le rispettive norme italiane corrispondenti;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco riepilogativo delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

L'allegato I, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco riepilogativo dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO I

NORME ARMONIZZATE adottate ai sensi del Decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205

Numero e anno di ratifica	Pubblicazione titolo in GUCE	Titolo	Numero e anno di pubblicazione
EN 28846:1993	C 255 del 1995-09-30	Unità di piccole dimensioni - Dispositivi elettrici - Protezione contro l'accensione di gas infiammabili nell'ambiente circostante	UNI EN 28846:2002
EN 28846:1993/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Dispositivi elettrici - Protezione contro l'accensione di gas infiammabili nell'ambiente circostante	
EN 28847:1989	C 255 del 1995-09-30	Macchina del timone con sistema a cavo di acciaio e puleggia	Ritirata (sostituita dalla EN ISO 8847:2004)
EN 28848:1993	C 255 del 1995-09-30	Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza	UNI EN 28848:2002
EN 28848:1993/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza	
EN 28849:1993	C 255 del 1995-09-30	Pompe elettriche di sentina	Ritirata (sostituita dalla EN ISO 8849:2003)
EN 28849:1993/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Pompe elettriche di sentina	
EN 29775:1993	C 255 del 1995-09-30	Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza per motori fuoribordo singoli con potenza compresa tra 15 kW e 40 kW	UNI EN 29775:2002
EN 29775:1993/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza per motori fuoribordo singoli con potenza compresa tra 15 kW e 40 kW	
EN ISO 6185-1:2001	C 91 del 2002-04-17	Battelli pneumatici - Battelli con un motore di potenza massima di 4,5 kW	UNI EN ISO 6185-1:2004
EN ISO 6185-2:2001	C 91 del 2002-04-17	Battelli pneumatici - Battelli con un motore di potenza massima compresa tra 4,5 e 15 kW inclusi	UN EN ISO 6185-2:2004
EN ISO 6185-3:2001	C 91 del 2002-04-17	Battelli pneumatici - Battelli con un motore di potenza massima maggiore o uguale a 15 kW	UNI EN ISO 6185-3:2004
EN ISO 7840:1995	C 59 del 1998-02-25	Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibili resistenti al fuoco	Ritirata (sostituita dalla EN ISO 7840:2004)
EN ISO 7840:1995/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibili resistenti al fuoco	
EN ISO 7840:2004	C 5 del 2005-01-08	Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile resistenti al fuoco	UNI EN ISO 7840:2005
EN ISO 8099:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Sistemi di ritenzione degli scarichi igienici	UNI EN ISO 8099:2002
EN ISO 8469:1995	C 59 del 1998-02-25	Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile non resistenti al fuoco	UNI EN ISO 8469:2002
EN ISO 8469:1995/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile non resistenti al fuoco	
EN ISO 8665:1995	C 384 del 1997-12-18	Unità di piccole dimensioni - Motori marini di propulsione e relativi impianti - Misurazioni di potenza e dichiarazioni	UNI EN ISO 8665:2001
EN ISO 8665:1995/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Motori marini di propulsione e relativi impianti - Misurazioni di potenza e dichiarazioni	

EN ISO 8666:2002	C 118 del 2003-05-20	Unità di piccole dimensioni - Dati principali	UNI EN ISO 8666:2003
EN ISO 8847:2004	C 5 del 2005-01-08	Unità di piccole dimensioni - Apparecchio di governo - Sistemi del tipo a frenello (cavi, settore e puleggia)	UNI EN ISO 8847:2004
EN ISO 8849:2003	C 5 del 2005-01-08	Unità di piccole dimensioni - Pompe di sentina azionate elettricamente a corrente continua	UNI EN ISO 8849:2004
EN ISO 9093-1:1997	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Valvole a scafo e passascafi - Costruzione metallica	UNI EN ISO 9093-1:1998
EN ISO 9093-2:2002	C 80 del 2003-04-03	Unità di piccole dimensioni - Valvole a scafo e passascafi - Costruzione non metallica	UNI EN ISO 9093-2:2004
EN ISO 9094-1:2003	C 163 del 2003-07-12	Unità di piccole dimensioni - Protezione antincendio - Parte 1: Unità con lunghezza dello scafo fino a 15 m inclusi	UNI EN ISO 9094-1:2004
EN ISO 9094-2:2002	C 118 del 2003-05-20	Unità di piccole dimensioni - Protezione antincendio - Parte 2: Unità con lunghezza dello scafo maggiore di 15 m	UNI EN ISO 9094-2:2004
EN ISO 9097:1994	C 59 del 1998-02-25	Unità di piccole dimensioni - Ventilatori elettrici	UNI EN ISO 9097:2002
EN ISO 9097:1994/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Ventilatori elettrici	
EN ISO 10087:1996	C 384 del 1997-12-18	Unità di piccole dimensioni - Identificazione dello scafo - Sistema di codificazione	UNI EN ISO 10087:2001
EN ISO 10087:1996/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Identificazione dello scafo - Sistema di codificazione	
EN ISO 10088:2001	C 91 del 2002-04-17	Unità di piccole dimensioni - Impianti permanenti del combustibile e serbatoi fissi	UNI EN ISO 10088:2003
EN ISO 10133:2000	C 59 del 2002-03-06	Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a bassissima tensione in corrente continua	UNI EN ISO 10133:2002
EN ISO 10239:2000+AC:2002	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Impianti a gas di petrolio liquefatto (GPL)	UNI EN ISO 10239:2002
EN ISO 10240:1995	C 384 del 1997-12-18	Unità di piccole dimensioni - Manuale del proprietario	Ritirata (sostituita dalla EN ISO 10240:2004)
EN ISO 10240:2004	C 107 del 2005-05-03	Unità di piccole dimensioni - Manuale del proprietario	UNI EN ISO 10240:2004
EN ISO 10592:1995	C 59 del 1998-02-25	Unità di piccole dimensioni - Sistemi idraulici di governo	UNI EN ISO 10592:2001
EN ISO 10592:1995/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Sistemi idraulici di governo	
EN ISO 11105:1997	C 384 del 1997-12-18	Unità di piccole dimensioni - Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina	UNI EN ISO 11105:1998
EN ISO 11192:2005	C 61 2006-03-14	Unità di piccole dimensioni - Simboli grafici	UNI EN ISO 11192:2006
EN ISO 11547:1995	C 384 del 1997-12-18	Unità di piccole dimensioni - Dispositivo di protezione contro l'avviamento con asse in presa	UNI EN ISO 11547:2001
EN ISO 11547:1995/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Dispositivo di protezione contro l'avviamento con asse in presa	

EN ISO 11591:2000	C 59 del 2002-03-06	Unità di piccole dimensioni, propulsione a motore - Campo visivo dalla posizione di governo	UNI EN ISO 11591:2002
EN ISO 11592:2001	C 59 del 2002-03-06	Unità di piccole dimensioni con scafo di lunghezza minore di 8 m - Determinazione della massima potenza di propulsione	UNI EN ISO 11592:2003
EN ISO 11812:2001	C 91 del 2002-04-17	Unità di piccole dimensioni - Pozzetti stagni e pozzetti ad autosvuotamento rapido	UNI EN ISO 11812:2003
EN ISO 12215-1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - Materiali: Resine termoindurenti, rinforzi di fibra di vetro, laminato di riferimento	UNI EN ISO 12215-1:2002
EN ISO 12215-2:2002	C 235 del 2002-10-01	Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento - Materiali: Materiale dell'anima per costruzioni a sandwich, materiali per fissaggio	UNI EN ISO 12215-2:2003
EN ISO 12215-3:2002	C 235 del 2002-10-01	Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento - Materiali: Acciaio, leghe di alluminio, legno, altri materiali	UNI EN ISO 12215-3:2003
EN ISO 12215-4:2002	C 235 del 2002-10-01	Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - Cantieri e fabbricazione	UNI EN ISO 12215-4:2003
EN ISO 12216:2002	C 318 del 2002-12-19	Unità di piccole dimensioni - Finestre, oblò, osteriggi, corazzette e porte - Requisiti di resistenza e di tenuta	UNI EN ISO 12216:2004
EN ISO 12217-1:2002	C 235 del 2002-10-01	Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento - Imbarcazioni non a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m	UNI EN ISO 12217-1:2003
EN ISO 12217-2:2002	C 235 del 2002-10-01	Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento - Imbarcazioni a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m	UNI EN ISO 12217-2:2004
EN ISO 12217-3:2002	C 235 del 2002-10-01	Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento - Imbarcazioni con lunghezza dello scafo minore di 6 m	UNI EN ISO 12217-3:2004
EN ISO 13297:2000	C 59 del 2002-03-06	Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a corrente alternata	UNI EN ISO 13297:2002
EN ISO 13590:2003	C 5 del 2005-01-08	Unità di piccole dimensioni - Moto d'acqua – Requisiti della costruzione e della installazione degli impianti	UNI EN ISO 13590:2004
EN ISO 13929:2001	C 59 del 2002-03-06	Unità di piccole dimensioni - Agghiaccio timone – sistemi di trasmissione ad ingranaggi	UNI EN ISO 13929:2003
EN ISO 14509:2000	C 107 del 2005-05-03	Unità di piccole dimensioni - Misurazione del rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto a motore	UNI EN ISO 14509:2006
EN ISO 14509:2000/A1:2004	C 107 del 2005-05-03	Unità di piccole dimensioni – Misurazione del rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto a motore	

EN ISO 14895:2003	C 261 del 2003-10-30	Unità di piccole dimensioni – Fornelli da cucina alimentati con carburante liquido	UNI EN ISO 14895:2004
EN ISO 14945:2004	C 5 del 2005-01-08	Unità di piccole dimensioni – Targhetta del costruttore	UNI EN ISO 14945:2005
EN ISO 14946:2001	C 59 del 2002-03-06	Unità di piccole dimensioni – Capacità di massimo carico	UNI EN ISO 14946:2002
EN ISO 15083:2003	C 261 del 2003-10-30	Unità di piccole dimensioni – Impianti di pompaggio di sentina	UNI EN ISO 15083:2004
EN ISO 15084:2003	C 163 del 2003-07-12	Unità di piccole dimensioni – Ancoraggio, ormeggio e rimorchio – Punti di forza	UNI EN ISO 15084:2004
EN ISO 15085:2003	C 261 del 2003-10-30	Unità di piccole dimensioni – Prevenzione contro le cadute in mare e mezzi di rientro a bordo	UNI EN ISO 15085:2004
EN ISO 15584:2001	C 59 del 2002-03-06	Unità di piccole dimensioni – Motori a benzina entrobordo – Impianti del combustibile e componenti elettriche installati sul motore	UNI EN ISO 15584:2002
EN ISO 15652:2005	C 219 2005-09-07	Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza per imbarcazioni entrobordo a idrogetto	UNI EN ISO 15652:2005
EN ISO 16147:2002	C 80 del 2003-04-03	Unità di piccole dimensioni - Motori diesel entrobordo - Impianti del combustibile e componenti elettrici installati sul motore	UNI EN ISO 16147:2004

Le norme UNI sono reperibili per consultazione e vendita presso la sede UNI di Milano in via Battistotti Sassi 11/B c.a.p. 20133 e presso la sede UNI di Roma in via delle Colonnelle 18 c.a.p. 00186. Sito internet www.uni.com

06A04771

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 marzo 2006.

Determinazione e ripartizione tra le regioni e le province autonome, dei contributi da erogare alle emittenti locali, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 28 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2006 della misura del rimborso per ciascun messaggio autogestito a titolo gratuito per le emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma stanziata per l'anno 2006 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale;

Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2005-2008, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2004, stabilisce per l'anno 2006 un tasso di inflazione programmata pari all'1,7%;

Decreta:

Art. 1.

1. Il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l'anno 2006 è determinato per le emittenti radiofoniche in euro 7,85 e per le emittenti televisive in euro 23,55 indipendentemente dalla durata del messaggio.

2. Della somma di euro 3.329.138,00 stanziata per l'anno 2006 ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o refendarie, euro 1.112.018,39 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali e euro 2.217.119,61 alle emittenti televisive locali.

3. Tenuto conto del numero dei cittadini iscritti nelle rispettive liste elettorali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite le segnenti somme:

Regioni	Quota radio	Quota Tv	Totale
	Euro	Euro	Euro
Piemonte	81.249,85	162.409,70	243.659,55
Val D'Aosta	2.301,56	4.603,12	6.904,68
Lombardia	170.099,67	340.199,35	510.299,02
Prov. Aut. Bolzano	8.850	17.700	26.550
Veneto	87.148,66	174.297,33	261.445,99
Friuli Ven. Giulia	26.376,57	46.753,14	73.129,71
Liguria	31.271,26	62.542,52	93.813,78
Emilia Rom.	76.525,82	153.051,63	229.577,45
Toscana	67.251,04	134.502,07	201.753,11
Umbria	15.935,41	31.870,83	47.806,24
Marche	28.972,34	57.119,66	86.092,00
Lazio	102.770,67	205.541,35	308.312,02
Abruzzo	26.834,11	53.666,06	80.500,17
Molise	7.379,67	14.795,34	22.193,01
Campania	108.860,70	217.721,40	326.582,10
Puglia	78.598,10	157.196,20	235.794,30
Basilicata	12.137,92	24.775,85	37.163,77
Calabria	36.866,67	73.733,33	110.600,00
Sicilia	100.988	201.976,00	302.964,00
Sardegna	32.466,37	64.932,73	97.399,10
Prov. Aut. Trento	8.866	17.732	26.598
Totali	1.112.018,39	2.217.119,61	3.329.138,00

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il Ministro delle comunicazioni
LANDOLFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 44

06A04724

DECRETO 29 marzo 2006.

Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2006, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, concernente: «Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali»;

Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del Lotto, Enalotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

Visto il «Codice di autoregolamentazione TV e minori» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 41, comma 9;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed, in particolare l'art. 1, comma 214;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), ed, in particolare l'art. 1, commi 15 e 19;

Decreta:

Art. 1.

1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni», di seguito indicato come «regolamento», a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'anno 2006, deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell'invio. Ciascuna emittente può presentare la domanda:

1) per la regione o la provincia autonoma nella quale è ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo;

2) per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. In questo caso l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno del bacino televisivo, specificando, altresì, se la copertura è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, indicando le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite. In entrambi i casi di cui ai citati punti 1) e 2), l'emittente, qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente avere, pena il non inserimento nella graduatoria, una quota di fatturato e per il solo punto 2) almeno un dipendente.

2. La domanda deve contenere a pena di esclusione dalla graduatoria:

a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabile cui essa è tenuta ai sensi della normativa vigente;

c) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente;

d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2005 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269, costituisce, in ogni caso condizione per l'erogazione totale del contributo;

e) la dichiarazione di adesione al «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del Lotto, Enalotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002 e al «Codic di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002.

3. Nella domanda devono essere indicati gli elementi, previsti dall'art. 4 del regolamento, che si intendono sottoporre a valutazione; la domanda è corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere comprovati, nei casi consentiti, anche mediante apposite dichiarazioni ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, devono essere indicati:

a) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2003-2005, intendendosi per fatturato quanto previsto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del regolamento. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma; qualora tale indicazione non fosse possibile in quanto l'emittente televisiva realizza il proprio fatturato indistintamente sull'intero territorio servito, la media dei fatturati dell'emittente stessa dovrà essere suddivisa tra le regioni o province oggetto di domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione servita in tali regioni o province autonome;

b) il personale dipendente, per singola emittente, applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, in riferimento all'anno 2005, suddiviso secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lettera *b)* del regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma.

4. La domanda deve, altresì, contenere:

a) la dichiarazione di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del regolamento;

b) la dichiarazione e di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del regolamento;

c) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone di concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del regolamento;

d) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere televendite per oltre l'80% della propria programmazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del regolamento;

e) l'indicazione delle coordinate bancarie intestate alla società titolare dell'emittente nel quale effettuare il bonifico relativo al pagamento del contributo.

5. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione contabile; nel caso il richiedente presenti per la prima volta domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 deve essere allegato alla domanda uno schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile.

6. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il Comitato regionale per le comunicazioni e, ove non costituito, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, di

seguito denominato «Ministero», non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle domande per l'ottenimento del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.

7. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero, rendendole, contestualmente pubbliche. Le graduatorie devono indicare analiticamente i punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione di cui all'art. 4 del regolamento, attribuiti secondo quanto indicato nella tabella A allegata al regolamento. Non è consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto per le emittenti televisive private a carattere comunitario.

8. Il Ministero provvede all'erogazione dei contributi, salvi i casi di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regolamento, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il contributo è erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del regolamento e, per i quattro quinti, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento.

9. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi del comma 7 è erogato un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2006.

10. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i sessanta giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 7, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all'atto della domanda, dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento. I medesimi organi sono, altresì, tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento.

11. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.

12. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della Radiotelevisione i provvedimenti sanzionatori cui fare riferimento per la riduzione dei contributi e per l'esclusione dagli stessi previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, del Regolamento sono quelli emanati dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni per violazione dell'art. 4, comma 1, lettera *b)*, nonché dall'art. 34, commi 1 e 2, del sopracitato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, anziché quelli in precedenza rispettivamente previsti dagli abrogati commi 10, 11 e 13 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il Ministro: LANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 45

06A04777

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 marzo 2006.

Erogazione dei contibuti pari a € 29.970.000,00 previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, a favore delle regioni a statuto ordinario per provvedere all'acquisto e alla sostituzione di autobus destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti) con il quale, per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2003 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2004 per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il medesimo art. 13, in base al quale una quota non inferiore al 10% di tali risorse dovrà essere destinata per l'esecuzione di interventi che prevedano lo svi-

luppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 037/TPL del 5 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003, reg. n. 3, foglio n. 195 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 13, comma 2, della legge n. 166/2002;

Visto il decreto dirigenziale n. 049/TPL del 27 agosto 2003, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 30.000.000,00 a decorrere dall'anno 2003 e sino all'anno 2017;

Vista la nota n. 179/BIL/AG del 29 aprile 2005, con la quale è stata richiesta all'Ufficio centrale di bilancio, per il tramite del Dipartimento per i trasporti terrestri, la variazione in aumento dello stanziamento di cassa della somma di € 29.970.000,00 sul capitolo 8151 - piano di gestione 8, onde poter provvedere alla completa erogazione delle quote assegnate alle regioni per l'anno finanziario 2005;

Vista la legge 11 novembre 2005, n. 233, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005», con la quale non è stata disposta, sul capitolo 8151, alcuna integrazione di cassa;

Visto il decreto dirigenziale n. 080/TPL del 21 novembre 2005, con il quale si è provveduto al pagamento della somma di € 30.000,00, quale acconto della quota relativa all'anno 2005;

Ritenuto dunque di dover procedere al pagamento, sul capitolo 8151 - piano di gestione 8 - dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 29.970.000,00 quale saldo della quota relativa all'anno 2005;

Vista la direttiva prot. n. 22629/AG del 30 dicembre 2005 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 7/D.T.T. del 22 febbraio 2006 emanata dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al direttore generale per l'auotrasporto di persone e cose;

Decreta:

Per le finalità di cui alle premesse si autorizza, a carico del capitolo 8151 - piano di gestione 8, iscritto nell'U.P.B. 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, il pagamento in conto residui 2005 della somma di € 29.970.000,00 (ventinovemilioninovecentosettantamila/00) a favore degli enti di seguito indicati e nella misura a fianco di ciascuno riportata.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	RESIDUI 2005	C/C N.
Abruzzo	995.303,70	31195
Basilicata	864.634,50	31649
Calabria	1.033.965,00	31789
Campania	3.346.450,20	31409
Emilia Romagna	2.056.541,40	30864
Lazio	4.152.942,90	31183
Liguria	1.501.796,70	32211
Lombardia	4.508.387,10	30268
Marche	1.050.148,80	31118
Molise	500.798,70	31207
Piemonte	2.568.429,00	31930
Puglia	1.982.815,20	31601
Toscana	2.300.197,50	30938
Umbria	687.212,10	31068
Veneto	2.420.377,20	30522
Totale	29.970.000,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2006

Il direttore generale: RICOZZI

06A04700

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 aprile 2006.

Variazione di responsabilità della conservazione in purezza della varietà di girasole «Sidra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 1992 con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di specie agricola indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 20 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole alle variazioni di responsabilità della conservazione in purezza di detta varietà nei registri, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare il citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di essa indicato:

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
006229	Girasole	Sidra	Global Agro Inc.	May Agro Seed Corp.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A04679

DECRETO 27 aprile 2006.

Iscrizione di talune varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 20 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà indicata nel dispositivo;

Viste le richieste con le quali sono state proposte le nuove denominazioni;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
9737	Montego	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
9456	ES Peroke	500	HS	Euralis Semences - Francia

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A04676

DECRETO 3 maggio 2006.

Cancellazione di alcune varietà di specie agrarie dal registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere le cancellazioni delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 10 aprile 2006 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di esse indicati, sono cancellate dai registri medesimi.

Codice SIAN	*Specie*	*Varietà*	*Responsabile*	*DM di iscrizione o rinnovo*
003414	Girasole	Nikil	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int.	20/02/2004
004003	Girasole	Cendril	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int.	06/03/1996
001047	Girasole	Odil	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int.	23/02/1999
005073	Girasole	Menil	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int.	24/02/1998
005864	Girasole	Espanil	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int.	31/03/1999
004693	Girasole	Lympil	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int.	03/04/1997
006221	Girasole	PR64A54	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int.	29/02/2000
006217	Girasole	PR64M60	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int.	29/02/2000
007147	Girasole	PR64A10	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int.	20/02/2001
007137	Girasole	PR64A94	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int.	20/02/2001
005693	Colza	Gringo	P.H. Petersen Saatzucht	04/02/1999
005019	Riso	Ghibli	I.S.C.	24.02.1998
000926	Riso	Strella	I.S.C.	07.03.2005
005051	Riso	Dorella	I.S.C.	24.02.1988

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finznae, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A04677

DECRETO 3 maggio 2006.

Iscrizione di alcune varietà di specie agraria nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 10 aprile 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Soia

Codice SIAN	*Varietà*	*Gruppo precocità*	*Responsabile conservazione in purezza*
009908	Jutra	0	Prograin Eurasia B.V. – NL -
009774	Ecudor	II	Euralis Semences – F -
009909	Majesta	0	Prograin Eurasia B.V. – NL -
009773	Pedro	I	E.R.S.A. Friuli Venezia Giulia (GO)
009910	**PR43526**	0	Prograin Eurasia B.V. – NL -
003334	Pavone	II	Midwest Oilseeds Inc. – USA -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A04678

DECRETO 3 maggio 2006.

Cancellazione dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie e proroga di certificazione e commercializzazione della varietà di girasole denominata «Isar».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2005 con il quale la varietà di barbabietola da zucchero denominata «Genio» è stata cancellata dal registro delle varietà di specie agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;

Vista la richiesta presentata in data 1° dicembre 2005 dalla ditta A. Dieckmann Heimburg Saatzucht intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi delle varietà di barbabietola da zucchero denominata «Genio»;

Visto l'art. 17-*bis*, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 10 aprile 2006 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della società Interstate Seed Co.;

Decreta:

Art. 1.

Per la varietà di girasole denominata «Isar», cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 27 marzo 2006, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2008.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A04682

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 aprile 2006.

Incremento di ulteriori trenta posti, limitatamente all'anno accademico 2005-2006, presso la SSIS - Basilicata, per l'accesso ai corsi riservati di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2002;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2005 con il quale, per l'anno accademico 2005-2006, è stato assegnato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002;

Vista la nota n. 675 del 14 aprile 2006 con la quale il direttore della scuola di specializzazione (SSIS - Università della Basilicata) chiede l'assegnazione di ulteriori trenta posti considerato l'elevato numero di domande pervenute rispetto a quello previsto;

Decreta:

Articolo unico

Limitatamente all'anno accademico 2005-2006 il numero dei posti disponibili presso la SSIS - Basilicata, per l'accesso ai corsi riservati di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002 è incrementato di ulteriori trenta posti (da 60 a 90). Conseguentemente il contingente nazionale di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2005 è determinato in n. 3185.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro: MORATTI

06A04698

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 maggio 2006.

Inserimento del medicinale «Glucarpidase» (già noto come carbossipeptidasi G2) (Voraxaze^{TM}) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: trattamento di pazienti con tossicità da metotressato o a rischio di sviluppo di tossicità da metotressato.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Visti altresì i provvedimenti CUF e le determinazioni AIFA concernenti l'inserimento nel suddetto elenco, dei medicinali: epoetina alfa e beta (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998); tetraidrobiopterina (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1998); testolattone (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999); interferone alfa ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999); adenosin-deaminasi (adagen), mifepristone (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1999); interferone alfa ricombinante, (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1999); interferone alfa naturale, interferone alfa ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999); octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1999); trientine Cl. (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999); ciclosporina A, ribavirina (*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999); l - arginina, epoetina alfa e beta, zinco solfato (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000); interferone gamma, levocaritina, octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2000); mitotane (lysodren) (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000); acido cis-retinoico, lamivudina, micofenolato mofetile (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000); biotina (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001); octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); tiopronina (*Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2001; anastrozolo ed octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2001); gemtuzumab ozogamicin (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2001); rituximab (*Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2002); interferone alfa-2b ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003); idebenone (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2004); galsulfase (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 2005); trastuzumab (*Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2005);

Atteso che per il medicinale «Glucarpidase» (già noto come carbossipeptidasi G2), è in corso la procedura di valutazione per la registrazione centralizzata presso l'EMEA e che non esistono altri farmaci registrati che possano rappresentare al momento valide alternative terapeutiche nel trattamento di pazienti con tossicità da metotressato o a rischio di sviluppo di tossicità da metotressato;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del servizio sanitario nazionale, in attesa di una sua prossima commercializzazione sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 14 e 15 marzo 2006 - verbale n. 25;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «Glucarpidase» (già noto come carbossipeptidasi G2) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione terapeutica: trattamento di pazienti con tossicità da metotressato o a rischio di sviluppo di tossicità da metotressato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrata in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio, presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale «Glucarpidase» (già noto come carbossipeptidasi G2) (Voraxaze™), è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del servizio sanitario nazionale, nel trattamento di pazienti con tossicità da metotressato o a rischio di sviluppo di tossicità da metotressato, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Denominazione: glucarpidase (già noto come carbossipeptidasi G2) - (Voraxaze - Protherics UK Limited).

Indicazione terapeutica: pazienti con tossicità grave da metotrexate o a rischio di tossicità grave da metotrexate.

Criteri di inclusione: pazienti con grave ritardo di eliminazione di metotrexate; pazienti con insufficienza renale successiva a somministrazione di metotrexate ad alte dosi.

Criteri di esclusione: ipersensibilità al farmaco.

Periodo di prescrizione a totale carico del servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: voraxaze è somministrato per via endovenosa alla dose di 50 unità/kg in pazienti pediatrici e adulti affetti da tossicità da metotrexate o a rischio di tossicità da metotrexate. I pazienti sono considerati a rischio di tossicità nel caso in cui abbiano una funzione renale alterata, la quale può comportare un ritardo nella eliminazione del metotrexate, oppure nel caso di evidenti ritardi nella eliminazione del metotrexate stesso.

Costo indicativo del trattamento: € 28.000/anno per paziente.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4.: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5.: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

Art. 6.: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	Tempi
Anamnesi	+	
Esame obiettivo	+	quotidiano fino alla scomparsa della tossicità acuta
Metotrexatemia	+	almeno quotidiano fino a valori inferiori a 0.05 micromoli/litro*
Funzione renale	+	quotidiana fino a metotrexatemia inferiore a 0.05 micromoli/litro*, quindi su indicazione clinica fino a normalizzazione della creatinina
Funzione epatica	+	almeno 2 volte/settimana per 2 settimane, quindi su indicazione clinica
Leucociti	+	almeno 2 volte/settimana fino a neutrofili > 1.500/µl
Piastrine	+	almeno 2 volte/settimana fino a PLT> 100.000/µl

*Dopo somministrazione di Voraxaze, la determinazione di livelli di MTX plasmatici mediante saggi standard può portare a sovrastima per interferenza da parte dei prodotti di degradazione del MTX.

06A04697

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO

DECRETO 3 maggio 2006.

Orario di apertura degli uffici di segreteria della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto 17 maggio 2001 del Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio, con il quale si dispone l'attivazione della Sezione staccata di Latina;

Visto il dispositivo con il quale si determina l'orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria della Sezione staccata;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992, inerente le attribuzioni del personale delle segreterie.

Decreta:

L'orario di apertura al pubblico dell'ufficio di segreteria della Sezione staccata di Latina è regolato con provvedimento amministrativo del direttore di segreteria della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2006

Il presidente: VARRONE

06A04776

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

DECRETO RETTORALE 13 aprile 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Foggia, emanato con decreto rettorale n. 274 del 28 novembre 2001, pubblicato nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la proposta di modifica dell'art. 27, comma 2, dello statuto dell'Università degli studi di Foggia;

Visti i pareri espressi dalle facoltà dell'Ateneo;

Vista la delibera del senato accademico del 18 gennaio 2006, con la quale è stata approvata la proposta di modifica suddetta, previo parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione con delibera del 14 dicembre 2005;

Vista la nota del M.I.U.R. - Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica, prot. n. 881 del 2 marzo 2006, con la quale si comunica a questa Università che, espletato il controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6 della legge n. 168/1989, non ci sono osservazioni da formulare;

Decreta:

L'art. 27, comma 2, dello statuto dell'Università degli studi di Foggia, è così modificato:

«2. Il Nucleo di valutazione è composto da sette membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I membri sono nominati dal rettore su proposta del senato accademico e del consiglio di amministrazione».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Foggia, 13 aprile 2006

Il rettore: MUSCIO

06A04704

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 12 maggio 2006, n. **3.**

Organizzazione comune di mercato dello zucchero - Modalità applicative per l'accreditamento delle imprese produttrici di zucchero, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318 del Consiglio del 20 febbraio 2006.

All'A.G.E.A ROMA:

— Area Coordinamento

— Area Organismo Pagatore

Al Ministero delle Attività Produttive - D.G. S.P.C. Uff. B2 - ROMA

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni a Statuto Ordinario e Speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano - LORO SEDI

All'Ispettorato Centrale Repressione Frodi - SEDE

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana - (CONFAGRICOLTURA)

Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (COLDIRETTI)

Alla Confederazione Italiana Agricoltori - C.I.A.

Alla Confederazione Produttori Agricoli - COPAGRI

Alla FAGRI - ROMA

All'UNIONZUCCHERO

Società SFIR

Gruppo SADAM Zuccherifici

CO.PRO.B./ITALIA ZUCCHERI

Allo Zuccherificio del Molise

A.N.B. Associazione Nazionale Bieticoltori

C.N.B. Consorzio Nazionale Bieticoltori

A.B.I. Associazione Bieticoltori Italiani

A.B.M. Associazione Bieticoltori Marsicani

CONS.MA.CA. Consorzio Marchigiano Coop. Agricole

Lievitalia S.p.A.

Alcoplus S.p.A.

Dsm Bakery Ingredients Italy s.r.l.

Zeus S.p.A.

All'ITALRAP BRUXELLES

In attuazione delle disposizioni recate dall'art. 17, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero che trasformino detti prodotti in uno dei prodotti di cui all'art. 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento, si attengono alle seguenti modalità procedurali allo scopo di acquisire il prescritto accreditamento; le medesime modalità si applicano anche alle imprese di raffinazione a tempo pieno, definite ai sensi dell'art. 2, punto 13, del citato regolamento.

Tale categoria di imprese produttrici presentano apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari, Direzione generale delle politiche agricole POLAGR VIII, entro la data limite del 31 maggio 2006 ove intendano partecipare al regime comunitario dalla campagna 2006/2007; in caso di partecipazione alle successive campagne, il termine è fissato al 31 maggio antecedente l'inizio della campagna di riferimento.

Le richieste in questione, indicanti il nome e l'indirizzo di ciascuna impresa interessata, sono corredate da una relazione che attesti la conformità alle condizioni previste al paragrafo 1, del predetto art. 17, in particolare, comprovante la capacità professionale e la capacità di produzione in zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, se del caso specificando il numero degli stabilimenti produttivi afferenti a una singola impresa, con la precisazione del rispettivo indirizzo e capacità produttiva; le imprese di raffinazione a tempo pieno, oltre a tale documentazione, producono la prova della effettiva rispondenza ai requisiti di cui al richiamato art. 2, punto 13.

Inoltre, le istanze di accreditamento e quelle relative alle imprese di raffinazione recano un esplicito impe-

gno, sottoscritto da ogni impresa, inteso a fornire le informazioni e a sottoporsi ai controlli, di seguito elencati:

a) notificare tempestivamente eventuali modifiche ai dati indicati nella domanda;

b) fornire su richiesta e tenere comunque a disposizione delle autorità nazionali competenti le informazioni relative alla assegnazione e gestione delle quote di produzione;

c) fornire su richiesta delle autorità nazionali competenti tutte le informazioni e documenti giustificativi per la gestione e il controllo dell'origine e dell'utilizzo dei quantitativi di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina prodotti, anche ai fini del rispetto del prezzo minimo;

d) permettere controlli amministrativi e fisici per l'espletamento delle azioni di verifica di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) limitatamente al caso di imprese di raffinazione a tempo pieno, tenere una contabilità separata per le quantità di materia prima e di prodotto finito ottenuto.

L'Amministrazione si riserva di effettuare sopralluoghi negli stabilimenti delle imprese da accreditare o accreditate, al fine di valutare la loro rispondenza alle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 318/2006 e ad ogni altra disposizione nazionale e comunitaria, anche se non espressamente richiamata dalla presente circolare.

Tenuto conto che l'insieme della regolamentazione applicativa delle norme comunitarie, seppur in fase di avanzata definizione, non è tuttora in vigore, le imprese interessate sottoscrivono altresì un impegno al pieno rispetto delle disposizioni che in tal senso saranno adottate e che disciplineranno il settore dalla campagna 2006/2007, con inizio dal 1° luglio p.v.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, la presente circolare non è soggetta al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale delle politiche agricole
CATANIA

06A04773

CIRCOLARE 12 maggio 2006, n. **4.**

Misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

All'A.G.E.A ROMA:

— Area Coordinamento

— Area Organismo Pagatore

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana - (CONFAGRICOLTURA)

Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (COLDIRETTI)

Alla Confederazione Italiana Agricoltori - C.I.A.

Alla Confederazione Produttori Agricoli - COPAGRI

Alla FAGRI - ROMA

All'UNIONZUCCHERO

Società SFIR

Gruppo SADAM Zuccherifici

CO.PRO.B./ITALIA ZUCCHERI

Allo Zuccherificio del Molise

A.N.B. Associazione Nazionale Bieticoltori

C.N.B. Consorzio Nazionale Bieticoltori

A.B.I. Associazione Bieticoltori Italiani

A.B.M. Associazione Bieticoltori Marsicani

CONS.MA.CA. Consorzio Marchigiano Coop. Agricole

Allo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni comunitarie contenute nell'art. 9 del regolamento

(CE) n. 493/2006 della Commissione del 27 marzo 2006, l'Amministrazione ritiene utile precisare quanto segue:

1. Le imprese saccarifere che hanno stipulato contratti di coltivazione con i coltivatori di barbabietole da zucchero, seminate anteriormente al 1° gennaio 2006, trasmettono, entro il 25 maggio 2006, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR VIII, la seguente documentazione:

a) l'elenco dei contratti di coltivazione stipulati con i coltivatori per le barbabietole seminate anteriormente al 1° gennaio 2006, per ciascuno degli stabilimenti ove verranno trasformate tali bietole;

b) l'elenco dei contratti di coltivazione stipulati con i coltivatori per le barbabietole seminate a partire dal 1° gennaio 2006, relativi ai soli stabilimenti di cui al punto *a)*.

Gli elenchi sopraindicati devono indicare, per ciascun produttore, le quantità contratte, le superfici interessate e le rispettive particelle catastali.

Gli elenchi devono essere trasmessi su carta e su supporto magnetico.

2. Le imprese interessate alla lavorazione delle barbabietole da zucchero seminate anteriormente al 1° gennaio 2006, sono tenute ad istituire apposita contabilità tenuta in un unico registro vidimato da autorità riconosciute.

3. Le imprese interessate alla lavorazione delle barbabietole da zucchero seminate anteriormente al 1° gennaio 2006, sono tenute a comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali la data di inizio delle relative lavorazioni, con almeno quindici giorni di anticipo.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, la presente circolare non è soggetta al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale delle politiche agricole
CATANIA

06A04774

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 maggio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2716
Yen	141,41
Lira cipriota	0,5751
Corona ceca	28,233
Corona danese	7,4571
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68240
Fiorino ungherese	260,79
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8230
Corona svedese	9,3379
Tallero sloveno	239,68
Corona slovacca	37,359
Franco svizzero	1,5592
Corona islandese	89,52
Corona norvegese	7,7610
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2715
Nuovo leu romeno	3,4642
Rublo russo	34,4520
Nuova lira turca	1,7305
Dollaro australiano	1,6484
Dollaro canadese	1,4044
Yuan cinese	10,1807
Dollaro di Hong Kong	9,8593
Rupia indonesiana	11101,07
Won sudcoreano	1189,71
Ringgit malese	4,5530
Dollaro neozelandese	2,0206
Peso filippino	65,665
Dollaro di Singapore	1,9939
Baht tailandese	48,090
Rand sudafricano	7,7495

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A04867

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento n. 44 del 2 marzo 2006, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Prosolvin"».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2006, alla pagina 89, seconda colonna, il terzultimo capoverso recante: «È autorizzata la produzione del medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto anche presso il sito produttivo della società Adisseo Fiozoo S.r.l. - Carpi (Modena) - viale del Commercio n. 28/30, oltre ai siti produttivi già autorizzati» è stato espunto.

06A04775

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38390 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale legge n. 67/1987 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2008, nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 luglio 2006 della Roto Alba S.r.l., con sede in Alba (Cuneo), unità di Alba (Cuneo).

Con decreto n. 38391 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale legge n. 67/1987 per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2007, nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 gennaio 2006 della Rotocolor Societa per azioni, con sede in Roma, unità di Roma (via Casale Cavallari) e Roma (via Cristoforo Colombo).

Con decreto n. 38392 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale legge n. 416/1981 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 gennaio 2006 della Litosud S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma (via Pesenti) e Roma (via Tor Sapienza).

Con decreto n. 38443 del 19 aprile 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per art. 35, comma 3, legge 416/1981 e 62/2001 per il periodo dal 20 febbraio 2006 al 19 febbraio 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 20 febbraio 2006 al 19 agosto 2006 della ITALEDI S.r.l. con sede in Roma unità di Roma.

06A04652-06A04658

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38363 del 7 aprile 2006, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della I.T.EL. S.r.l., con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 28 novembre 2005 al 27 novembre 2006.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 38002 del 23 febbraio 2006.

Con decreto n. 38388 del 12 aprile 2006, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 67/1987 e n. 62/2001 della Seat Pagine Gialle S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, Roma e Torino, per il periodo dal 1º luglio 2005 al 31 dicembre 2005.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 37914 del 9 febbraio 2006.

Con decreto n. 38473 del 24 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Manifattutra dell'Acqua S.p.a., con sede in Gorla Maggiore (Varese), unità di Gorla Maggiore (Varese), per il periodo dal 7 novembre 2005 al 5 novembre 2006.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto 38349 del 5 aprile 2006

06A04653-06A04656

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 38330 del 27 marzo 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Grandi Biglietterie S.r.l., con sede in Milano, unità di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Mestre (Venezia), Milano, Napoli, Palermo, Torino, Verona e Roma, per il periodo dal 10 ottobre 2005 al 9 ottobre 2006.

Con decreto n. 38367 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale del Gruppo H S.p.a., con sede in Bitonto (Bari), unità di Bitonto (Bari), per il periodo dal 3 novembre 2005 al 2 novembre 2006.

Con decreto n. 38368 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Marangoni Tread S.p.a., con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 6 febbraio 2006 al 5 febbraio 2007.

Con decreto n. 38369 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Costfer S.r.l., con sede in Paola (Cosenza), unità di Napoli e Paola (Cosenza), per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 38370 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Systel International S.p.a., con sede in Zero Branco (Treviso), unità di Zero Branco (Treviso), per il periodo dal 7 febbraio 2006 al 6 febbraio 2007.

Con decreto n. 38371 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale del Maglificio Dalmine S.p.a.,con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Dalmine (Bergamo), per il periodo dal 30 gennaio 2006 al 29 gennaio 2007.

Con decreto n. 38372 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Reggiani Tessile S.p.a., con sede in Milano, unità di Bergamo, per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 1º gennaio 2007.

Con decreto n. 38373 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Imballaggi F.lli D'Aniello S.n.c., con sede in Fondi (Latina), unità di Fondi (Latina), per il periodo dal 6 febbraio 2006 al 5 febbraio 2007.

Con decreto n. 38374 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Emmevierre M.V.R. Società cooperativa a responsabilità, con sede in Perugia, unità di Perugia, per il periodo dal 21 novembre 2005 al 20 novembre 2006.

Con decreto n. 38375 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Filati Drago S.p.a., con sede in Lessona (Biella), unità di Lessona (Biella), per il periodo dal 9 gennaio 2006 all'8 gennaio 2007.

Con decreto n. 38376 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Visconti Franco S.r.l., con sede in Valenza (Alessandria), unità di Valenza (Alessandria), per il periodo dal 16 gennaio 2006 al 15 genniao 2007.

Con decreto n. 38377 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della La Camicia S.r.l., con sede in Casamassima (Bari), unità di Casamassima (Bari), per il periodo dal 16 gennaio 2006 al 13 gennaio 2007.

Con decreto n. 38378 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della C.F. Gomma Sud Unipersonale S.r.l., con sede in Melfi (Potenza), unità di Melfi (Potenza), per il periodo dal 7 novembre 2005 al 6 novembre 2006.

Con decreto n. 38379 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale del Calzificio Biellese di Dell'acqua Luigi & C. Societa in accomandita semplice, con sede in Masserano (Biella), unità di Masserano (Biella), per il periodo dal 13 febbraio 2006 al 12 febbraio 2007.

Con decreto n. 38380 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Ondulit Italiana S.p.a., con sede in Roma, unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 9 gennaio 2006 all'8 gennaio 2008.

Con decreto n. 38381 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Billa AG S.p.a., con sede in Milano, unità di Roma (via Cola di Rienzo), Roma (via Oceano Atlantico) e Senago (Milano), per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2006.

Con decreto n. 38382 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Luna S.r.l., con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 15 dicembre 2005 al 14 dicembre 2006.

Con decreto n. 38383 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sergio Tacchini S.p.a., con sede in Bellinzago Novarese (Novara), unità di Bellinzago Novarese (Novara), per il periodo dal 16 gennaio 2006 al 15 gennaio 2007.

Con decreto n. 38384 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Trabaldo Togna S.p.a., con sede in Pray (Biella), unità di Pray (Biella), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38385 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Giuseppe De Negri & C. S..r.l., con sede in Caserta, unità di Caserta, per il periodo dal 30 gennaio 2006 al 29 gennaio 2007.

Con decreto n. 38386 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della FIN.MA S.r.l., con sede in Gaglianico (Biella), unità di Gaglianico (Biella), per il periodo dal 23 gennaio 2006 al 22 gennaio 2007.

Con decreto n. 38387 del 12 aprile 2006, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della E.M.A.R.C. S.p.a. con sede in Vinovo (Torino), unità di Chivasso (E1) (Torino) e Chivasso (E2) (Torino), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 38441 del 19 aprile 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Bassetti Sp.a. con sede in Milano, unità di Rescaldina (Milano) per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 38442 del 19 aprile 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ILCA S.r.l. con sede in Parma, unità di Noceto (Parma) per il periodo dal 17 novembre 2005 all'11 novembre 2006.

06A04654-06A04659

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38331 del 27 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Grandi Biglietterie S.r.l., con sede in Milano, unità di:

Bari;
Bologna;
Firenze;
Genova;
Mestre (Venezia);
Milano;
Napoli;
Palermo;
Roma;
Torino;
Verona,

per il periodo dal 10 ottobre 2005 al 9 ottobre 2006.

Con decreto n. 38332 del 31 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Balzano Industrie S.r.l., con sede in Verres (Aosta), unità di Verres (Aosta), per il periodo dal 23 novembre 2005 al 22 novembre 2006.

Con decreto n. 38333 del 31 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della I. Fashion Group S.p.a., con sede in Ferrara, unità di:

Alessandria;
Ferrara;
Forlì (Forlì-Cesena);
Imola (Bologna);
Padova;
Vicenza,

per il periodo dal 18 gennaio 2006 al 17 gennaio 2007.

Con decreto n. 38334 del 31 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento del Calzaturificio Garlaschese S.r.l., con sede in Garlasco (Pavia), unità di Garlasco (Pavia), per il periodo dal 29 novembre 2005 al 28 novembre 2006.

Con decreto n. 38335 del 31 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Toscotec S.p.a., con sede in Capannori (Lucca), unità di Capannori (Lucca), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38336 del 31 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Essemme S.r.l., con sede in Cagliari, unità di Cagliari, per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 38337 del 31 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Enolgas Bonomi, con sede in Concesio (Brescia), unità di Concesio (Brescia), per il periodo dal 7 gennaio 2006 al 6 gennaio 2007.

Con decreto n. 38338 del 31 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Progetto Elettronica 92, con sede in Milano, unità di:

Bologna;
Casalnuovo di Napoli (Napoli)
Padova;
Reggio nell'Emilia;
Rho (Milano),

per il periodo dal 4 agosto 2005 al 3 agosto 2006.

Con decreto n. 38339 del 31 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Massifond S.p.a., con sede in Orbassano (Torino), unità di Orbassano (Torino), per il periodo dal 10 luglio 2005 al 9 gennaio 2006

Con decreto n. 38340 del 31 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Videocolor Ora VDC Technologies S.p.a., con sede in Anagni (Frosinone), unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 9 novembre 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 38341 del 31 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della APM Attivita Produttive Meridionali S.r.l., con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 3 novembre 2005 al 2 maggio 2006.

Con decreto n. 38342 del 31 marzo 2006 e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Stampindustria S.r.l., con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Buccino (Salerno), per il periodo dal 1º maggio 2006 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 38345 del 5 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Fitra Investimenti S.p.a., con sede in Savona, unità di Cairo Montenotte (Savona), per il periodo dal 18 gennaio 2006 al 17 luglio 2006.

Con decreto n. 38346 del 5 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Carrozzeria Bertone S.p.a., con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 11 gennaio 2006 al 10 luglio 2006.

Con decreto n. 38347 del 5 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a., con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 1º marzo 2006 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 38348 del 5 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà dell'Industria Adriatica Confezioni S.p.a., con sede in Chieti, unità di Chieti, per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 38349 del 5 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Manifattura dell'Acqua S.p.a., con sede in Gorla Maggiore (Varese), unità di Gorla Maggiore (Varese), per il periodo dal 7 gennaio 2005 al 5 novembre 2006.

Con decreto n. 38350 del 5 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Ametek Italia S.r.l., con sede in Robecco sul Naviglio (Milano), unità di Robecco sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 1º gennaio 2007.

Con decreto n. 38351 del 5 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Print Center di Zaccone Francesco & C. S.n.c. con sede in Messina, unità di Messina, per il periodo dal 1º marzo 2005 al 1º maggio 2005.

Con decreto n. 38358 del 7 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Silia S.p.a., con sede in Pignataro Maggiore (Caserta), unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 1º luglio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 38359 del 7 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Tintoria industriale Pasteris & C. Società in accomadita semplice, con sede in Occhieppo Inferiore (Biella), unità di Occhieppo Inferiore (Biella), per il periodo dal 13 dicembre 2005 al 12 dicembre 2006.

Con decreto n. 38360 del 7 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Compartimentale Siciliana fra Portabagagli S.c.a.r.l., con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 1º marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 38361 del 7 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Bertolini Walter S.p.a., con sede in Mossa (Gorizia), unità di Mossa (Gorizia), per il periodo dal 5 febbraio 2006 al 4 febbraio 2007.

Con decreto n. 38362 del 7 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà del Maglificio MD S.r.l., con sede in Orgiano (Vicenza), unità di Orgiano (Vicenza), per il periodo dal 21 febbraio 2006 al 20 febbraio 2007.

Con decreto n. 38364 del 7 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Clodiafrigo S.r.l. con sede in Chioggia (Venezia), unità di Chioggia (Venezia), per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 38365 del 7 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della I.A.G. Industria Arti Grafiche, con sede in Napoli, unità di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 6 febbraio 2006 al 5 febbraio 2007.

Con decreto n. 38366 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Supermercati Alimentari SMA S.r.l. ora SMA S.p.a., con sede in Milano, unità di Terni, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1996.

Con decreto n. 38389 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della ILTE S.p.a., con sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 31 maggio 2006.

Con decreto n. 38393 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della De Agostini Editore, con sede in Novara, unità di:

Milano;

Novara (via Verrazzano);

Novara (corso Vittoria),

per il periodo dal 3 gennaio 2006 al 2 luglio 2006.

Con decreto n. 38394 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della De Agostini Professionale dal 20 maggio 2005 Wolters Kluwer, con sede in Novara, unità di Roma, per il periodo dal 6 marzo 2005 al 5 settembre 2005.

Con decreto n. 38395 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale del Gruppo H S.p.a., con sede in Bitonto (Bari), unità di Bitonto (Bari), per il periodo dal 3 novembre 2005 al 2 novembre 2006.

Con decreto n. 38396 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Marangoni Tread S.p.a., con sede in Ferentino (Frosinone), unità di:

Ferentino (Frosinone);

Frosinone,

per il periodo dal 6 febbraio 2006 al 5 febbraio 2007.

Con decreto n. 38397 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Costfer S.r.l., con sede in Paola (Cosenza), unità di:

Napoli;

Paola (Cosenza),

per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 38398 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Systel International S.p.a., con sede in Zero Branco (Treviso), unità di Zero Branco (Treviso), per il periodo dal 7 febbraio 2006 al 6 febbraio 2007.

Con decreto n. 38399 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale del Maglificio Dalmine S.p.a., con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Dalmine (Bergamo), per il periodo dal 30 gennaio 2006 al 29 gennaio 2007.

Con decreto n. 38400 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Reggiani Tessile S.p.a., con sede in Milano, unità di Bergamo, per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 1º gennaio 2007.

Con decreto n. 38401 del 12 aprile 2006 e concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Imballaggi f.lli D'Aniello S.n.c., con sede in Fondi (Latina), unità di Fondi (Latina), per il periodo dal 6 febbraio 2006 al 5 febbraio 2007.

Con decreto n. 38402 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Emmevierre M.V.R. Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Perugia, unità di Perugia, per il periodo dal 21 novembre 2005 al 20 novembre 2006.

Con decreto n. 38403 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Filati Drago S.p.a., con sede in Lessona (Biella), unità di Lessona (Biella), per il periodo dal 9 gennaio 2006 all'8 gennaio 2007.

Con decreto n. 38404 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Visconti Franco Societa a responsabilita limitata, con sede in Valenza (Alessandria), unità di Valenza (Alessandria), per il periodo dal 16 gennaio 2006 al 15 gennaio 2007.

Con decreto n. 38405 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della La Camicia S.r.l., con sede in Casamassima (Bari), unità di Casamassima (Bari), per il periodo dal 16 gennaio 2006 al 13 gennaio 2007.

Con decreto n. 38406 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della C.F. Gomma Sud Unipersonale S.r.l., con sede in Melfi (Potenza), unità di Melfi (Potenza), per il periodo dal 7 novembre 2005 al 6 novembre 2006

Con decreto n. 38407 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale del Calzificio Biellese di dell'Acqua Luigi & C. Società in accomandita semplice, con sede in Masserano (Biella), unità di Masserano (Biella), per il periodo dal 13 febbraio 2006 al 12 febbraio 2007.

Con decreto n. 38408 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Ondulit Italiana S.p.a., con sede in Roma, unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 9 gennaio 2006 all'8 luglio 2006.

Con decreto n. 38409 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Billa AG S.p.a., con sede in Milano, unità di:

Roma (via Atlantico);

Roma (via Cola di Rienzo);

Senago (Milano),

per il periodo dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2006.

Con decreto n. 38410 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Luna S.r.l., con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 15 dicembre 2005 al 14 dicembre 2006.

Con decreto n. 38411 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sergio Tacchini S.p.a., con sede in Bellinzago Novarese (Novara), unità di Bellinzago Novarese (Novara), per il periodo dal 16 gennaio 2006 al 15 gennaio 2007.

Con decreto n. 38412 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Trabaldo Togna S.p.a., con sede in Pray (Biella) unità di Pray (Biella), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38413 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Giuseppe De Negri & C. S.r.l., con sede in Caserta, unità di Caserta, per il periodo dal 30 gennaio 2006 al 29 gennaio 2007.

Con decreto n. 38414 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della FIN.MA S.r.l., con sede in Gaglianico (Biella), unità di Gaglianico (Biella), per il periodo dal 23 gennaio 2006 al 22 gennaio 2007.

Con decreto n. 38415 del 12 aprile 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della E.M.A.R.C. S.p.a., con sede in Vinovo (Torino), unità di:

Chivasso (E1) (Torino);

Chivasso (E2) (Torino),

per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 30 giugno 2006.

06A04655

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata alla società «TFA Società fiduciaria per azioni», in Roma

Con decreto direttoriale 28 aprile 2006, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «TFA Società fiduciaria per azioni», con sede legale in Roma, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 08612751001, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

06A04501

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, per il biennio economico 2004-2005.

In data 9 maggio 2006, alle ore 11, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN:

nella persona del presidente consigliere Raffaele Perna e le seguenti:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL FP *(firmato)*	CGIL *(firmato)* . . . .
CISL FPS *(firmato)*	CISL *(firmato)* . . . .
UIL FPL *(firmato)*.	UIL *(firmato)*. . . . .
Coordinamento sindacale autonomo (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel *(firmato)*	CISAL *(firmato)* . . . .
DICCAP - Dipartimento enti locali camere di commercio - polizia municipale (Snalcc-Fenal-Sulpm) *(firmato)*	CONFSAL *(firmato)* . . . .

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto regioni e autonomie locali per il biennio economico 2004-2005.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 1º GENNAIO 2004/31 DICEMBRE 2005

TITOLO I

PARTE ECONOMICA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza

1. Il presente Contratto collettivo si applica al personale dipendente da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, in servizio alla data del 1º gennaio 2004 o assunto successivamente.

2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti C.C.N.L.

Capo II

IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 2.

Stipendi tabellari

1. Lo stipendio tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito nella tabella *A* allegata al C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella *A*, allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.

2. A seguito dell'applicazione della disciplina del comma 1, gli importi annui dello stipendio tabellare iniziale e di sviluppo del sistema di classificazione sono rideterminati a regime, con decorrenza dal 31 dicembre 2005, secondo le indicazioni delle allegate tabelle *B* e *C*.

3. Sono confermati: la tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell'art. 3 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001, con le modifiche introdotte dall'art. 43 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, e dell'art. 5 del presente C.C.N.L., la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, nonché gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compreso quello previsto dall'art. 29, comma 4, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica, relativa al biennio 2004-2005, gli incrementi di cui all'art. 2, comma 1, e all'allegata tabella *A* hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella *A*, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza; agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione del C.C.N.L. del 1º aprile 1999 e del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, gli incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti nell'art. 2, comma 1, e nella allegata tabella *A* hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.

Art. 4.

Incrementi delle risorse decentrate

1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;

b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, i comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 267 del 2000, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia uguale o inferiore al 39%, a decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 fino ad un massimo dello 0,7% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

4. Le Camere di commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le Camere di commercio incrementano, con decorrenza dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:

a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 34% ed il 26%;

b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 26%.

5. Le regioni, qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia non superiore al 35%, a

decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le regioni, qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia uguale o inferiore al 35%, incrementano, con decorrenza dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, fino ad un massimo dello 0,7% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 con un importo massimo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa. Con il C.C.N.L. relativo al quadriennio 2006-2009 saranno individuati specifici parametri finanziari anche per gli enti del presente comma.

7. Gli incrementi indicati nei commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

8. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2005.

Art. 5.

Tredicesima mensilità

1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.

2. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art. 52, comma 2, lettera *c)* del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, come sostituito dall'art. 10 del presente C.C.N.L., spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

3. Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa; essa è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.

4. Ai fini del computo dell'ammontare della tredicesima mensilità, sono equiparate ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, tutte le ipotesi, legali e/o contrattuali, di giustificata assenza dal lavoro per le quali è prevista comunque la corresponsione della retribuzione in misura intera o ridotta.

5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno e nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato ed è calcolata con riferimento alla retribuzione di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.

6. Per il personale titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 e dell'art. 10 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, nel caso di conferimento di incarico in corso d'anno oppure del venire meno dello stesso o di risoluzione del rapporto di lavoro prima del mese di dicembre, ai fini della determinazione dell'importo della tredicesima mensilità spettante, ai sensi del comma 2, relativamente alla retribuzione di posizione, si tiene conto solo dei ratei giornalieri corrispondenti alla effettiva durata dell'incarico.

7. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.

8. I ratei giornalieri della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.

9. Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela della maternità, trovano applicazione le regole stabilite nel decreto legislativo n. 151/2001; i ratei giornalieri della tredicesima spettano comunque per i periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la disciplina dell'art. 17, commi 5 e 6, del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.

10. Per i periodi temporali di assenza che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

11. La domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non lavorativi, a seguito di articolazione della prestazione lavorativa su cinque giorni, non sono riconosciuti utili ai fini della maturazione della tredicesima mensilità nei casi in cui ricadano all'interno dei periodi di assenza per i quali viene esclusa la computabilità, ai sensi del comma 8.

12. La presente disciplina trova applicazione a far data dal 31 dicembre 2006; da tale data sono disapplicate le disposizioni dell'art. 3 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001, con le modifiche introdotte dall'art. 43 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004.

Art. 6.

Personale incaricato di posizioni organizzative

1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 32, comma 40, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, sono altresì destinate ad incrementare, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall'art. 10, comma 3, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia che partecipi a progetti finalizzati, da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, relativi all'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria.

Art. 7.

Compensi per particolari responsabilità

1. La lettera *f)* del comma 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. del 1º aprile 1999 è sostituita dalla seguente:

«*f)* compensare in misura non superiore a € 2500 annui lordi: l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.».

2. È disapplicata, dalla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo, la disciplina dell'art. 36, comma 1, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004.

Art. 8.

Disposizioni per il personale delle categorie A e B

1. È confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui all'art. 5 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, l'indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4, comma 3, del C.C.N.L. del 16 luglio 1996.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 9.

Disposizioni in materia di inquadramento economico del personale

1. In caso di passaggio tra categorie nonché di acquisizione di uno dei profili di cui all'art. 3, comma 7, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, ai sensi dell'art. 4 del medesimo C.C.N.L. del 31 marzo 1999, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica.

2. L'importo dell'assegno personale di cui al comma 1, fino al suo completo riassorbimento, è ricompreso nella nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lettera *b)* del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, come sostituito dall'art. 10 del presente C.C.N.L.

3. La disciplina del comma 2 trova applicazione solo per i passaggi tra categoria e l'acquisizione di uno dei profili di cui all'art. 3, comma 7, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 intervenuti successivamente alla definitiva sottoscrizione del presente C.C.N.L.; dalla medesima data è disapplicata la disciplina dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999.

Art. 10.

Nozione di retribuzione

1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione decentrata integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.

2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti del comparto regioni-autonomie locali è definita come segue:

a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1, B1, C1, D1) nonché per le altre posizioni d'accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3) e dall'indennità integrativa speciale, conglobata ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004;

b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera *a)*, dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all'art. 29, comma 4, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 nonché dagli altri assegni personali, riassorbibili, di cui all'art. 9, comma 1.

c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera *b)*, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;

d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall'importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13ª mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento, ivi compresa l'indennità di comparto di cui all'art. 33 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento.

3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto, ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, si procede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore.

4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.

5. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all'art. 18, comma 6 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.

6. La presente disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione definitiva del C.C.N.L., quella dell'art. 52 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000. Tutti i richiami alle previsioni dell'art. 52 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 contenuti nelle vigenti disposizioni contrattuali devono intendersi riferiti ai corrispondenti commi e lettere del presente articolo.

Art. 11.

Incarico di vice-segretario

1. Al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione.

2. La percentuale di $\frac{1}{3}$ dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall'art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, costituisce l'importo massimo che può essere erogato dall'ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l'ente medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari.

3. La percentuale di $\frac{1}{3}$ dello stipendio, di cui all'art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, deve essere individuata in relazione al periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario.

4. Il vice segretario è unico ed è l'unico legittimato a sostituire il segretario nel rogito degli atti, laddove quest'ultimo sia assente o impedito.

Art. 12.

Termini di preavviso

1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;

b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;

c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.

2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.

6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.

7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.

8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lettera *c)*; l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5; l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.

10. La presente disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione definitiva del presente C.C.N.L., quella dell'art. 39 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, come sostituito dall'art. 7 del C.C.N.L. del 13 maggio 1996, che dalla medesima data è disapplicato.

Art. 13.

Disposizioni in materia di buoni pasto

1. Nell'ambito della complessiva disciplina degli articoli 45 e 46 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteca, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

Art. 14.

Norma programmatica

1. Con la stipulazione del prossimo C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 2006-2009, gli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative degli enti dotati di personale con qualifica dirigenziale sono posti a carico del bilancio degli enti stessi; con il medesimo C.C.N.L. sarà disciplinata l'attuazione della presente norma.

TABELLA *A*

INCREMENTI MENSILI
DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE
(Valori in euro da corrispondere per tredici mensilità)

Categoria	Dal 1º gennaio 2004	Dal 1º febbraio 2005	Dal 31 dicembre 2005
D6	45,35	58,43	17,03
D5	39,89	51,39	14,98
D4	39,89	51,39	14,98
D3	39,89	51,39	14,98
D2	35,63	45,90	13,38
D1	35,63	45,90	13,38
C5	36,37	46,85	13,65
C4	34,79	44,82	13,06
C3	34,79	44,82	13,06
C2	33,79	43,53	12,68
C1	33,79	43,53	12,68
B7	34,32	44,22	12,89
B6	30,87	39,77	11,59
B5	30,87	39,77	11,59
B4	30,87	39,77	11,59
B3	30,87	39,77	11,59
B2	29,13	37,52	10,93
B1	29,13	37,52	10,93
A5	29,43	37,91	11,05
A4	28,02	36,10	10,52
A3	28,02	36,10	10,52
A2	27,35	35,23	10,27
A1	27,35	35,23	10,27

TABELLA *B*

NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE
(Valori in euro per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)

Categoria	Dal 1° gennaio 2004	Dal 1° febbraio 2005	Dal 31 dicembre 2005
—	—	—	—
D6	25.082,80	25.783,96	25.988,32
D5	23.622,82	24.239,50	24.419,26
D4	22.489,72	23.106,40	23.286,16
D3	21.450,10	22.066,78	22.246,54
D2	19.596,53	20.147,33	20.307,89
D1	18.559,35	19.110,15	19.270,71
C5	19.262,52	19.824,72	19.988,52
C4	18.558,35	19.096,19	19.252,91
C3	17.910,86	18.448,70	18.605,42
C2	17.392,94	17.915,30	18.067,46
C1	16.929,23	17.451,59	17.603,75
B7	17.325,88	17.856,52	18.011,20
B6	16.883,26	17.360,50	17.499,58
B5	16.548,47	17.025,71	17.164,79
B4	16.236,29	16.713,53	16.852,61
B3	15.969,60	16.446,84	16.585,92
B2	15.395,01	15.845,25	15.976,41
B1	15.108,11	15.558,35	15.689,51
A5	15.456,93	15.911,85	16.044,45
A4	15.129,42	15.562,62	15.688,86
A3	14.829,72	15.262,92	15.389,16
A2	14.533,55	14.956,31	15.079,55
A1	14.314,17	14.736,93	14.860,17

TABELLA *C*

NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE DAL 31 DICEMBRE 2005
(Valori in euro per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)

Categoria							
D	D1 19.270,71	D2 20.307,89	D3 22.246,54 22.246,54	D4 23.286,16	D5 24.419,26	D6 25.988,32	
C	C1 17.603,75	C2 18.067,46	C3 18.605,42	C4 19.252,91	C5 19.988,52		
B	B1 15.689,51	B2 15.976,41	B3 16.585,92 16.585,92	B4 16.852,61	B5 17.164,79	B6 17.499,58	B7 18.011,20
A	A1 14.860,17	A2 15.079,55	A3 15.389,16	A4 15.688,86	A5 16.044,45		

DIFFERENZIALI DI RETRIBUZIONE TABELLARE DAL 31 DICEMBRE 2005
(Valori in euro per dodici mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)

Categoria							
D	D1	D2 1.037,18	D3 1.938,65 1.938,65	D4 1.039,62	D5 1.133,10	D6 1.569,06	
C	C1	C2 463,71	C3 537,96	C4 647,49	C5 735,61		
B	B1	B2 286,90	B3 609,51 609,51	B4 266,69	B5 312,18	B6 334,79	B7 511,62
A	A1	A2 219,38	A3 309,61	A4 299,70	A5 355,59		

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti dichiarano che gli incrementi delle risorse decentrate derivanti dalla corretta applicazione dell'art. 32, comma 2 e comma 7, in relazione alle finalità da quest'ultimo stabilite, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 sono confermati e restano definitivamente acquisiti nelle disponibilità per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti congiuntamente dichiarano che, ai fini della valutazione della sussistenza dei parametri di cui all'art. 4, non sono valutate le spese del personale ex LSU stabilizzato presso gli enti del comparto, con contratto a termine o con contratto a tempo indeterminato, solo per la parte corrispondente ai contributi a tal fine previsti dalla vigente legislazione statale e regionale e fino a che questi siano erogati.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti prendono atto della circostanza che l'ampia formulazione dell'art. 1, comma 2, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 consente di ricomprendere nel suo ambito applicativo tutti i processi di trasformazione e riforma delle IPAB, anche quelli comportanti una trasformazione giuridica in senso privatistico della natura delle stesse.

Dichiarazione congiunta n. 4

Con riferimento alla disciplina dell'art. 2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente C.C.N.L. al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del C.C.N.L. medesimo e, quindi, è anch'esso a carico dei bilanci degli enti.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Il DICCAP (SNALCC, FENAL, SULPM) sottoscrive il contratto delle regioni e delle autonomie locali, biennio 2004-2005, anche se considera anacronistica la struttura del comparto stesso che va rivista alla luce del diverso rilievo costituzionale/istituzionale degli enti.

Si sottolinea in particolare la diversità di funzione tra il personale amministrativo degli enti territoriali, le funzioni del personale della polizia locale sempre più complesse e trasversali alle esigenze di più enti.

Non si può infine dimenticare la vocazione di servizio all'economia dei dipendenti delle camere di commercio e di tutti quegli enti del sistema camerale che versano oggi in una situazione di massima sperequazione, una vera giungla retributiva, pur svolgendo le medesime funzioni e percependo il proprio trattamento economico dalla stessa fonte, il bilancio camerale.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La chiusura del biennio economico 2004-2005 per l'ennesima volta non ha affrontato il tema dell'indennità dovuta al personale delle camere di commercio che, unico nella storia dell'impiego pubblico e privato, ha visto ridotto il proprio trattamento economico del 16% a fronte di un conclamato e vantato (da parte degli enti) marcato aumento della produttività.

La sperequazione retributiva colpisce soprattutto i nuovi assunti, che non si può dimenticare, costituiscono il futuro degli enti.

06A04701

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-114) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00